

CCCLXXX.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	14935
<b>Disegno e proposte di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	14935
<b>Proposta di legge (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	14936
<b>Disegno di legge (Presentazione e discussione sulla richiesta d'urgenza):</b>	
Provvedimenti relativi all'amministrazione fiduciaria della Somalia . . . . .	14936
SFORZA, <i>Ministro degli affari esteri</i> . . . . .	14936
PRESIDENTE . . . . .	14936, 14941
TARGETTI . . . . .	14936, 14945
CALAMANDREI . . . . .	14939
MARTINO GAETANO . . . . .	14942
CAPALOZZA . . . . .	14945
LUCIFREDI . . . . .	14948
GULLO . . . . .	14952
RESTA . . . . .	14954
CIFALDI . . . . .	14956
RUSSO PEREZ . . . . .	14957
COVELLI . . . . .	14957
DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	14958
AMBROSINI, <i>Presidente della Commissione per gli affari esteri</i> . . . . .	14960
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	14958

## La seduta comincia alle 10.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 21 dicembre 1949.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Pucci Maria e Turco.

(I congedi sono concessi).

## Deferimento di un disegno e di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione (finanze e tesoro), nella sua seduta del 27 corrente, ha deliberato, all'unanimità, di chiedere che il disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (879), già deferito al suo esame in sede referente, le sia invece assegnato in sede legislativa.

La stessa Commissione chiede pure, alla unanimità, che le siano deferite in sede legislativa le seguenti proposte di legge:

Senatore BROSSI: « Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (585);

Senatori PALLASTRELLI ed altri: « Firma dei tipi di frazionamento catastale » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (963).

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del deputato Foderaro:

« Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per l'esecuzione di lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi del novembre 1949 in Calabria » (1068).

Ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### Presentazione di un disegno di legge e discussione sulla richiesta di urgenza.

SFORZA, *Ministro degli affari esteri*: Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *Ministro degli affari esteri*. Mi onoro presentare alla Camera il disegno di legge:

« Provvedimenti relativi all'amministrazione fiduciaria della Somalia ».

Chiedo l'urgenza e mi pongo a disposizione delle Commissioni competenti per esporre le ragioni di carattere politico, morale ed internazionale che confortano la richiesta della massima urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito e per il quale, se la Camera approva l'urgenza, dovrà essere assegnato un termine per la presentazione della relazione.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio gruppo dichiara di opporsi all'accoglimento della richiesta avanzata dall'onorevole ministro degli affari esteri, per ragioni che a noi sembrano indiscutibili e così chiare da non richiedere neppure un'ampia illustrazione.

Noi siamo convinti che manchi il fondamento costituzionale alla richiesta del Governo. In base a tale richiesta l'Assemblea dovrebbe decidere che questo disegno di legge venga, con procedura abbreviata, portato alla sua discussione, allo scopo che la Camera, nel più breve tempo possibile, deleghi il Governo ad accettare il mandato provvisorio sulla Somalia ed autorizzi la variazione di bilancio relativa alla spesa di circa 6 miliardi che dovrebbero servire — di ciamo così — per le prime spese della gestione cui il disegno di legge si riferisce.

Noi riteniamo che il Governo non possa chiedere di essere investito di questo mandato prima che esso abbia ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, prescritto dall'articolo 94 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, è inutile che io vi dica che non mi propongo affatto un compito per il quale mi mancherebbe anche la necessaria preparazione e competenza: non mi propongo, cioè, di fare una disquisizione di diritto costituzionale. Del resto, non è questa la sede di discussioni accademiche. Qui si tratta di richiamare il Governo al rispetto della Costituzione, cioè all'osservanza dell'articolo 94 che non lascia dubbi d'interpretazione.

Basta tener presente come si venne alla formulazione di questo articolo, che io non leggo perché gli onorevoli colleghi l'hanno certamente ben presente. La Camera lo sa. L'Assemblea Costituente, essendo stata, fortunatamente, deciso dal *referendum* popolare che nella sua nuova vita il nostro paese doveva assumere la forma repubblicana, fu chiamata a scegliere fra due tipi di repubblica: la repubblica presidenziale, la repubblica parlamentare. Aveva l'Assemblea Costituente dinanzi a sé, come esempio tipico di repubblica presidenziale, le repubbliche di oltre oceano, e come esempio di repubblica parlamentare quelle continentali. Non vi furono, si può dire, incertezze: l'Assemblea Costituente volle che la Repubblica italiana non dovesse aver niente di comune con le repubbliche di tipo presidenziale: volle che la Repubblica italiana fosse una repubblica di carattere spiccatamente, decisamente, senza equivoci, parlamentare.

Affermato questo principio, sorgeva il problema di regolare i rapporti tra il potere esecutivo ed il potere legislativo e le facoltà e i poteri del Capo dello Stato. Si trattava di decidere quale autorità dovesse provvedere alla legale, efficace costituzione del Governo. Vi furono varie proposte. Non le ricordo per

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

mettere in imbarazzo gli amici del partito repubblicano, almeno quelli che sono al Governo, ma le ricordo per necessità di cose. Partì proprio dai repubblicani la proposta che alla nomina del presidente del Consiglio si provvedesse attraverso l'Assemblea Nazionale. Si parlava allora di Assemblea Nazionale perché ancora non era tramontata l'idea di questo terzo ramo del potere legislativo. Poi all'Assemblea Nazionale si sostituirono i due rami del Parlamento. Si discusse a lungo nella Commissione competente questa proposta di origine e marca repubblicana: il presidente del Consiglio eletto dai due rami del Parlamento, eletto dall'Assemblea Nazionale.

Accanto a questa proposta vi fu quella degli egregi colleghi Mortati e Fuschini: Mortati, giurista, giureconsulto, costituzionalista, di vera fede democratica, pieno di tali doti che è rincresciuto a tutti non vederlo partecipare ai lavori del primo Parlamento della Repubblica italiana; Fuschini, il compianto nostro carissimo collega, a tutti noi ancora ben presente. D'accordo, essi presentarono un'altra formula. La Camera mi scusi se io mi dilungo in queste citazioni, ma, in compenso, ridurrò al minimo le mie osservazioni alle quali non sarò certamente io ad attribuire molto valore! Tanto più che vorremmo far persuasi i colleghi tutti che quanto noi diciamo contro la richiesta del Governo relativa a questo disegno di legge — secondo noi, così infausto — potrebbe valere per qualsiasi altro disegno di legge di qualsiasi altra natura.

La proposta dovuta ai colleghi Mortati e Fuschini si ispirava a quello che era stato — perché come voi sapete, la costituzione francese precedette la nostra — il concetto approvato dalla costituzione francese, e disponeva che il Presidente della Repubblica designasse la persona del primo ministro (che poi si chiamò presidente del Consiglio) ma che lo investisse di tale carica soltanto se l'Assemblea ne avesse approvato le direttive politiche ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.

E questo è quanto prescrive la costituzione francese, secondo la quale, all'inizio di ogni legislatura, il presidente della repubblica, dopo le consultazioni, designa il presidente del Consiglio. Questi sottopone all'Assemblea Nazionale il programma e la politica del Gabinetto che intende costituire. Se ne ottiene la fiducia con votazione per appello nominale ed a maggioranza assoluta, viene nominato presidente del Consiglio con decreto del presidente della repubblica e con

lui vengono nominati i ministri che egli ha scelto.

È facile che qualcuno, non troppo al corrente della elaborazione che ebbe l'articolo 94 della nostra Costituzione, osservi che se l'Assemblea Costituente avesse voluto adottare il sistema francese non avrebbe dovuto far altro che adottare la formula Mortati e Fuschini; e che se ciò non è stato fatto, lo si deve attribuire a una diversa intenzione. Ma non è così. Se ne può convincere chiunque si riporti all'elaborazione che la norma costituzionale ebbe da parte della sottocommissione competente, cioè, più precisamente, dalla prima sezione della seconda sottocommissione.

In sede di approvazione da parte dell'Assemblea Costituente questo argomento non ebbe occasione di essere trattato, come è accaduto anche per altri articoli della Costituzione, intorno ai quali la concordia era stata pienamente raggiunta nella Commissione dei settantacinque. Occorre quindi riportarsi a quanto risulta dai lavori della Commissione competente. La quale, se respinse, a lieve maggioranza, la proposta che fosse l'Assemblea Nazionale (a cui poi, come è noto, si sostituirono le due Camere) a designare direttamente il primo ministro, non accettò della proposta Mortati-Fuschini la forma perché, notò l'onorevole Tosato nella sua qualità di relatore, « stabiliva un procedimento eccessivamente complicato », ma ne accettò la sostanza. Tanto che fu lo stesso onorevole Tosato che, con quell'autorità in materia che tutti gli riconosciamo, ebbe a dire testualmente: « Non rilevo una differenza sostanziale tra il fatto che il primo ministro sia senz'altro nominato dal Capo dello Stato e successivamente si presenti per il voto di fiducia dinanzi all'Assemblea e l'altro che il primo ministro venga designato e soltanto dopo il voto di fiducia sia investito della carica, poiché, com'è noto, la nomina, di cui all'articolo 94, del primo ministro da parte del Capo dello Stato ha il valore di una designazione condizionata all'approvazione delle Assemblee parlamentari ».

Non facciamo — diceva in sostanza l'onorevole Tosato — questioni di forma. La sostanza è questa. E la sostanza è che se il Capo dello Stato designa il presidente del Consiglio — la nomina effettiva è di competenza dell'Assemblea Nazionale, cioè dei due rami del Parlamento. Questo la Costituente ha voluto, perché restasse fissato, perché fosse messo bene in rilievo lo stretto legame che unisce la volontà parlamentare

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

e la nomina del capo del Governo; tanto che, senza il concorso di quella volontà, sarebbe vana la volontà del capo dello Stato.

Infine, onorevoli colleghi, chi abbia la pazienza di continuare a consultare i resoconti dei lavori della Costituente troverà l'espressione di un altro parere della cui autorevolezza non voglio neppure fare cenno, tanto è imponente. Si legge (mi piace citare con precisione il luogo nel quale queste parole sono scritte), a pagina 61, nel resoconto della riunione della prima sezione della seconda sottocommissione dell'8 gennaio 1947 che l'onorevole Einaudi «fa presente che alla tendenza la quale vorrebbe che la designazione provenisse rigidamente, anche dal punto di vista esteriore, dal Parlamento fa riscontro l'altra più elastica secondo la quale la scelta dovrebbe essere fatta dal Capo dello Stato, il quale nominerebbe la persona che supponesse avere la fiducia del Parlamento, persona che soltanto dopo aver raccolto il voto di fiducia delle Camere potrebbe considerarsi senz'altro investita della carica di primo ministro ».

Dopo aver dichiarato che, a suo avviso, il sistema elastico è il più efficace, l'onorevole Einaudi concluse ribadendo il concetto che « il punto fondamentale del problema è che nessun Governo possa essere costituito senza la fiducia della Camera ».

Da tutto questo si deve desumere che, prima che questa fiducia della Camera sia stata manifestata, non si può considerare, ai fini della sua pienezza di poteri, costituito nessun Governo.

Onorevoli colleghi, io sono convinto che, qualunque altro argomento io portassi per dimostrare la fondatezza della nostra tesi, per la quale è assurdo ed incostituzionale ammettere che si possano delegare dei poteri ad un Governo che non abbia già ricevuto quel voto di fiducia a cui è condizionata la sua esistenza, non potrebbe essere influente, decisivo quanto il pensiero che ho avuto l'onore di citarvi.

Ricorderò soltanto, proprio per uscire dal campo politico ed entrare per un istante in quello prettamente dottrinario, quanto un giovane studioso dell'Istituto di diritto pubblico di Palermo, Pietro Virga, esaminando in un suo studio interessantissimo il problema della crisi e delle dimissioni del Gabinetto, ha scritto quando è venuto a prendere in esame l'interpretazione dell'articolo 94; e cioè: « L'atto di nomina dei ministri non è atto delle sole Camere, non è neppure atto complesso del Capo dello Stato e delle

Camere; ma è un atto del solo Presidente della Repubblica, la cui efficacia è però subordinata al voto di fiducia delle Camere ».

Onorevoli colleghi, per non darvi la noia di un'eventuale replica, mi permetto di considerare le due obiezioni che verranno fatte certamente. La prima riguarda i precedenti. Se ne è parlato già sui giornali. Vi sono tanti precedenti, si è detto. Ma io non ho mai sentito dire che, qualora vi fossero dei precedenti che rappresentassero una cattiva interpretazione della Costituzione o una violazione della medesima, la recidiva potesse essere una giustificazione invece che un'aggravante.

Ma precedenti non ve ne sono. Quelli che citano alcuni giornali bene informati sarebbero antecedenti alla Costituzione della Repubblica. E come si può, sul serio, considerare come dei precedenti in materia fatti avvenuti quando vigeva lo statuto albertino, per il quale i ministri erano ministri del re, e il potere legislativo era esercitato insieme dalle Camere e dal re?

Ho letto stamane, in un accurato resoconto giornalistico, che un collega del Senato ha detto che vi è un precedente avvenuto durante la Repubblica. Ma io dico che questo precedente non può esistere, perché è questa la prima volta che si presenta alla Camera un presidente del Consiglio nominato dal Presidente della Repubblica. Come la Camera ricorda, nella seduta del 1° giugno 1948 l'onorevole De Gasperi annunciò le dimissioni di alcuni componenti del suo ministero e la nomina dei loro successori. A noi dell'estrema sinistra sembrò molto strano che il passaggio dall'Assemblea Costituente al primo Parlamento non dovesse essere accompagnato anche dalle dimissioni del Governo. Ma l'onorevole De Gasperi fu, invece, di opinione contraria. L'onorevole De Gasperi non se l'abbia a male, se gli faccio questo rilievo: ne riceve tanti, che uno in più non può fargli impressione. L'onorevole De Gasperi ha dimostrato di non aver mai avuto eccessiva tendenza a dimettersi (*Ilarità all'estrema sinistra*), e forse, dal suo punto di vista, non gli si può dare torto! Egli sentiva dentro di sé, profeticamente, che, una volta rassegnate le dimissioni, avrebbe avuto tante amarezze (ne ha avute, non è vero, onorevole presidente del Consiglio?), avrebbe avuto tante difficoltà e tante delusioni (ha avuto anche queste); e forse queste previsioni lo hanno sempre tenuto lontano dal rassegnare le dimissioni.

È la prima volta, onorevoli colleghi, che, nel regime repubblicano, un nuovo Governo

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

viene costituito e si presenta alla Camera e, quindi, è la prima volta che ha luogo l'applicazione dell'articolo 94, per il quale il Governo esiste ed è investito dei suoi poteri soltanto quando abbia ottenuto il voto di fiducia delle Camere.

Ma, si dice, non c'è tempo per questo. È urgente decidere. Noi potremmo dire: signori del Governo, la fretta giustifica un determinato atteggiamento quando dell'urgenza non si è stati causa noi stessi, con la nostra imprevidenza. È un giudizio dato non da noi, ma da giornali autorevoli che rappresentano partiti che coi partiti socialista e comunista non hanno niente a che fare, è un'impressione diffusa nell'opinione pubblica: è un rimprovero che da più parti è stato fatto, che per una questione interna dei colleghi « saragatiani », per una questione della loro famiglia, è da novembre che il nostro paese è in crisi. Troncare questa crisi al suo nascere non dipendeva certo da noi, ma sarebbe dipeso da voi, toccava a voi del Governo. Non potete dire che ci troviamo in una situazione di urgenza indipendentemente dalla vostra volontà. Non avete fatto quello che era necessario fare per evitarlo: dovete risentirne le conseguenze.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Non è esatto. Non si poteva portare alle Camere la questione della Somalia prima delle decisioni di Ginevra. È indifferente che ci fosse o non ci fosse la crisi. (*Commenti*).

TARGETTI. Ma in questo caso ad un governo non in crisi non sarebbero mancati argomenti per ottenere di essere messo in grado di fare esaminare tempestivamente al Parlamento la grave questione. A voi mancava l'autorità di farlo per la vostra provvisoria.

Comunque, e concludo, onorevoli signori del Governo e onorevoli colleghi, credete a me, non vi è una urgenza che possa legittimare una violazione della Costituzione. Violazione resa ancora più grave dalla circostanza che è la prima volta che la Costituzione si applica in questa sua parte che è di tanta importanza, che ha tanto peso politico. Forse vi è il pericolo di perdere il treno per la Somalia? Ma questa sarebbe la prima fortuna che in politica estera avrebbe questo Governo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Quantunque io non ritenga di avere in materia la competenza che ha l'onorevole Sforza (*Commenti*), giacché ben poco mi intendo di politica estera, io credo che quei signori con i quali noi dovremmo combinare

questo pessimo affare (perché è un affare anche questo) vi abbiano tanto interesse che non ci metterebbero mai in condizione di non combinarlo. Chi lo combina se non lo combiniamo noi? Chi ci va in Somalia se non facciamo il favore di andarci noi? (*Commenti*).

Ma a parte questa considerazione, è certo che voi, colleghi della maggioranza, se accedete alla proposta del Governo, verrete a violare un punto fondamentale della nostra Carta costituzionale, mentre se fosse il rispetto della Costituzione ad impedirvi di andare in Somalia, noi dovremmo dire: benedetta la Costituzione! (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

CALAMANDREI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALAMANDREI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo del partito socialista unitario mi associo alle dichiarazioni del collega Targetti; ma con qualche differenza di motivazione.

Prima di tutto desidererei chiedere (se è lecito) all'onorevole signor ministro degli esteri, il quale, nel presentare un disegno di legge, ha chiesto che sia dichiarato urgente, a che cosa miri questa dichiarazione: soltanto a mettere subito in discussione il disegno di legge in modo che le Camere ne possano discutere anche mentre si svolge parallelamente la discussione sulle dichiarazioni del Governo per poi rimandare a dopo il voto di fiducia la votazione di questo disegno di legge; oppure a provocare subito un voto su questo disegno di legge, ancor prima che il Governo abbia ottenuto il voto di fiducia?

Nella prima ipotesi devo dire che, quantunque anche questo mi sembrerebbe essere una violazione della Costituzione, sarebbe una di quelle violazioni senza conseguenze pratiche, sulle quali si può anche (ma in materia così delicata sarebbe meglio non farlo) chiudere un occhio.

Ma se, viceversa, la richiesta di dichiarazione di urgenza è domandata per provocare un voto su questo disegno di legge ancor prima che il Governo abbia avuto il voto di fiducia sulle sue dichiarazioni, allora io credo che questa sarebbe una così grave violazione della Costituzione, che su di essa non sarebbe neanche concepibile il compromesso.

In secondo luogo vorrei dare una avvertenza, colla quale io dissento nell'impostazione del problema da quello che ha detto l'amico Targetti: che, per noi, la questione che qui solleviamo non è questione politica, ma esclusivamente giuridica. Talché

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

sollevandola ed esponendovi brevemente gli argomenti che la sorreggono, non intendo fare un discorso di opposizione.

Sul merito di questo disegno di legge il nostro gruppo esporrà la sua opinione quando sarà il momento. Qui si fa semplicemente una questione preliminare di diritto: violare o non violare la Costituzione?

Noi riteniamo che il violare o non violare la Costituzione non sia una questione politica; il non violarla è un dovere, che vale ugualmente per l'opposizione per la maggioranza; per il Governo, per chi lo appoggia e per chi lo combatte.

C'è nella Costituzione un articolo, di cui il collega Targetti vi ha ricordato la genesi, l'articolo 94, il quale, anche se non vi fossero a illustrarne lo spirito tutti quei precedenti storici che sono stati richiamati, è talmente chiaro nella sua lettera che basta leggerlo per convincersi che la Camera non può oggi dare al Governo l'autorizzazione che esso le chiede.

L'articolo 94 dice: « Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere ». Ed il secondo capoverso: « Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia ».

Sono formule, « deve », « si presenta », che nella terminologia tecnica dei giuristi esprimono senza ombra di dubbio il carattere imperativo delle disposizioni. Il Governo, prima di tutto, ha il dovere di presentarsi alle due Camere per ottenerne la fiducia: non altro che a questo scopo ha il dovere di presentarsi; solo quando l'avrà adempiuto e l'esito di tale adempimento sarà stato favorevole, allora il Governo sarà un vero Governo, allora sarà in condizioni di iniziare il suo lavoro, di esplicare le sue funzioni.

Finché non è soddisfatta la condizione posta dall'articolo 94 della Costituzione un vero governo non c'è. Voi, signori ministri (ve lo dico con tutto il rispetto), non siete ancora ministri in carica, non siete ancora un governo, diciamo così, categorico: siete ancora un'ipotesi, siete aspiranti, candidati... (*Commenti*), esaminandi. Ma state tranquilli: ho l'impressione, visto che gli esaminatori sono ben disposti (*Indica il centro*), che l'esame andrà bene e che sarete promossi. Ma, insomma, finché l'esame non è stato superato, siamo ancora in quella fase preliminare nella quale il governo ancora non c'è, ma che la Costituzione ha voluto riservare soltanto a discutere se un governo degno della fiducia delle Camere vi sia.

RESCIGNO. C'è l'Italia, però, con i suoi interessi.

BRUNO. È interesse vitale che sia rispettata la Costituzione.

CALAMANDREI. Vorrei osservare che, anche se qualche precedente riferibile alla questione che qui si discute si potesse trovare nella prassi parlamentare dello statuto albertino, questi precedenti non si potrebbero invocare sotto la Costituzione repubblicana, per questa semplice considerazione: che la nostra Costituzione, obbedendo a una tendenza comune a tutte le costituzioni di questo ultimo trentennio (gli autorevoli costituzionalisti che siedono in quest'aula possono attestarlo) ha mirato a « razionalizzare », come è stato detto, quei principi flessibili che nelle costituzioni precedenti erano soltanto norme di correttezza adottabili secondo la convenienza politica, e che invece nelle costituzioni contemporanee sono state trasformate in regole rigide, in principi giuridici inviolabili, consacrati in chiare formule scritte.

Questo è avvenuto in maniera tipica per la regola scritta nell'articolo 94, nel quale si è codificato quello che è il meccanismo fondamentale del sistema parlamentare, in cui il governo per esser tale deve cumulare contemporaneamente in sé due condizioni: il consenso e la fiducia del Presidente della Repubblica, il consenso e la fiducia delle Camere. Fino a che queste due condizioni non coesistono, il Governo, secondo la Costituzione razionalizzata che noi ci siamo data, non può presentarsi alla Camera se non per chiederle quel consenso che ancora gli manca per essere un governo vero.

Senza bisogno di far citazioni di alta dottrina, basta consultare quell'utilissimo manuale che, a cura di valorosi funzionari di questa Camera, ha illustrato gli articoli della Costituzione coi lavori preparatori della Costituente, per leggersi a pagina 174 questa frase: « Che cosa avviene se entro dieci giorni il Governo non si presenta a chiedere la fiducia, come l'articolo 94 impone? Il Governo — dice il commento — si intenderebbe decaduto e il Presidente della Repubblica dovrebbe reiniziare le consultazioni ». In tal caso non vi sarebbe bisogno neanche di dimissioni, perché non ci si dimette da un ufficio che ancora non si è assunto: e sarebbe, meglio che l'avverarsi di una condizione risolutiva, la mancanza di una condizione sospensiva, il voto di fiducia, prima del quale il Governo non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per poter cominciare a funzionare.

In un altro libro, anch'esso elementare, destinato ad andar per le mani degli studenti,

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

*La Costituzione italiana*, del professor Amorth, uscito nel 1948, si legge questo insegnamento: « Ottenuta la fiducia di entrambe le Camere, il Governo può iniziare la propria attività... ». Da quel momento ha per sé una presunzione di gradimento che gli permette di assumere in pieno la sua funzione; ma finché la fiducia non c'è, non può iniziare la sua attività legislativa. Questa è, in sostanza, la posizione del Governo qual'è attualmente: finché non ha ottenuto il voto di fiducia il nuovo Governo è in una posizione paragonabile a quella del Governo dimissionario che rimane in carica per il disbrigo degli affari in corso, ma che non può più esercitare il potere di iniziativa legislativa presentando nuovi disegni di legge, come oggi si vorrebbe fare.

Onorevoli signori del Governo, ci rendiamo conto dei motivi di urgenza che vi hanno indotto a fare questa richiesta; ma l'urgenza non è una ragione che giustifichi la violazione della Costituzione. Il Parlamento può far tutto — dicevano i costituzionalisti inglesi — meno che cambiare l'uomo in donna. Oggi, colla nostra Costituzione rigida, noi dobbiamo dire che il Parlamento può far tutto meno che violare la Costituzione; se vi consentissimo l'urgenza per votare questo disegno di legge prima che vi sia data la fiducia, violeremmo in pieno l'articolo 94 della Costituzione, e la Costituzione non si può violare neanche se la Camera deliberasse di violarla all'unanimità. Se tutta la Camera fosse unanime nel consentirvi ciò che la Costituzione non vi consente di fare, questo suo voto non avrebbe valore perché, come voi sapete, la Costituzione non può essere validamente modificata se non attraverso quello speciale procedimento che è prescritto per le revisioni costituzionali.

Tanto meno il Governo potrebbe far questo a mezzo di decreto-legge.

Lo dico perché ieri abbiamo letto su qualche giornale che il Governo aveva intenzione di varare la legge sulla Somalia mediante decreto legge; e non vorremmo che, se oggi la Camera negasse la dichiarazione di urgenza, il Governo fosse tentato a servirsi, per supplire al mancato consenso della Camera, del decreto legge. Di questa forma pericolosa ed eccezionale il Governo che non ha ancora avuto il voto di fiducia non potrebbe servirsi, prima che per un motivo razionale, per un motivo letterale. Nell'articolo 77 della Costituzione è detto: « Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, ecc. »:

l'espressione « sotto la sua responsabilità » mostra ben chiaramente che al decreto-legge può ricorrere soltanto un Governo responsabile, politicamente responsabile, com'è soltanto quello che ha avuto la fiducia. Finché il Governo non ha avuto la fiducia è, come dicevo, un aspirante a governare, non ancora un Governo responsabile: l'unica sanzione della responsabilità politica, che è la mozione di sfiducia con le conseguenti dimissioni, presuppone evidentemente il conferimento della fiducia iniziale.

È quindi evidente, *a fortiori*, che il decreto-legge prima del voto di fiducia non sarebbe la via costituzionale per arrivare a quello scopo a cui non si può arrivare neanche con la normale deliberazione di una legge per via di urgenza.

In conclusione, mi par che l'unica strada per arrivare al vostro scopo sia quella di affrettare la discussione sul voto di fiducia, in modo da poter mettere subito dopo in discussione la legge sulla Somalia.

Queste mie dichiarazioni, che, come vedete, non sono state molto lunghe, si sono ispirate soprattutto (vorrei che mi credeste) al rispetto e all'amore per la Costituzione.

Onorevoli colleghi, in Italia non si ha ancora il senso della serietà e della santità della Costituzione. Avviene a tutti noi, anche in pubbliche riunioni ed anche negli ambienti giudiziari e forensi, di accorgerci che per ora la Costituzione non è né compresa, né amata. Forse avviene così di tutte le leggi nuove; ma non dobbiamo essere noi e soprattutto non dovete essere voi, signori del Governo, a concorrere nello screditarla!

LEONE-MARCHESANO. È screditata da sé!

PRESIDENTE. Onorevole Leone-Marchesano, ma non ha una nota di maggiore originalità su questo punto? Ella fa sempre le stesse interruzioni!

LEONE-MARCHESANO. Non è una cosa notoria forse?

CALAMANDREI. Nella nostra letteratura giuridica si contano già (certamente i colleghi costituzionalisti più competenti di me le avranno notate) trattazioni di studiosi sulle violazioni avvenute della Costituzione. Già si studiano e si catalogano le infrazioni commesse dal Governo. Questa a cui oggi la Camera è invitata sarebbe la più grossa. Per questa ragione, noi voteremo contro la richiesta del ministro degli esteri: e rimanga inteso che questo nostro voto non è né a favore né contro il Governo: è sempli-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

cemente a favore della Costituzione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Onorevoli colleghi, la materia di cui si discute è la richiesta da parte del Governo del riconoscimento dell'urgenza per la legge relativa all'assunzione fiduciaria della Somalia. Ma l'onorevole Targetti e l'onorevole Calamandrei hanno sollevato, anche senza dirlo esplicitamente, una questione di preclusione per violazione di principi costituzionali, che, a parer loro, la richiesta del Governo, nel caso in specie, importerebbe.

Tale questione a me pare assai delicata ed io penso che essa meriti di essere esaminata con assoluta obiettività e serenità. A parer mio, esistono parecchi aspetti del problema: due certamente, forse anzi tre, se io ho ben capito il pensiero dell'onorevole Calamandrei.

Prima questione: è lecito ad un governo, che non abbia ottenuta la fiducia del Parlamento, presentare disegni di legge? Questo primo punto è stato appena sfiorato dall'onorevole Calamandrei. Seconda questione: è lecito, una volta avvenuta la presentazione di disegni di legge, che la discussione di essi abbia luogo prima che il voto di fiducia sia conferito al Governo? E qui l'onorevole Calamandrei fa una ulteriore distinzione, giacché egli quasi ammette che possa aversi opinione diversa per quanto riguarda la discussione vera e propria e rispettivamente per quanto riguarda l'atto finale, cioè la votazione del disegno di legge. Diceva appunto l'onorevole Calamandrei che potrebbe tutt'al più pensarsi sia lecito l'iniziare la discussione di un disegno di legge, ma che in nessun caso può pensarsi sia lecito procedere ad una votazione.

Vi dico subito che ritengo invece legittimo ridurre i problemi a due soli, perché non mi sembra che il secondo possa essere suddiviso: e cioè presentazione e discussione del disegno di legge. Vero è che la Costituzione non dice che sia necessario il concorso né la presenza del Governo per la discussione e per l'approvazione delle leggi, e che anzi potrebbe teoricamente ritenersi legittima — per la divisione dei poteri — la legiferazione in assenza del Governo. Ma lo dice la costante prassi parlamentare; lo dice pure il regolamento della Camera: in un articolo nuovo che noi stessi abbiamo approvato, nell'articolo 40 (che riguarda il procedimento delle delibe-

razioni, da parte delle Commissioni), si legge che è necessaria la presenza dei ministri per il funzionamento delle Commissioni in sede legislativa. Non mi pare dubbio che la presenza del governo debba esser ritenuta necessaria, non solo per l'atto finale della votazione, ma per tutto l'iter della formazione delle leggi.

È lecito presentare disegni di legge? Su questo mi pare che non sia il caso di dubitare: non ne dubita l'onorevole Targetti e forse nemmeno l'onorevole Calamandrei. Se alcuno ne dubitasse, io potrei ricordare che il fatto stesso che il Governo al momento della sua presentazione dichiara (come ha dichiarato l'altro ieri l'onorevole De Gasperi) che esso fa propri i disegni di legge presentati dal governo precedente, implica necessariamente la legittimità della presentazione di disegni di legge. Infatti i disegni di legge presentati da un governo decadono quando esso è dimissionario; il Governo che li fa propri ricorre in sostanza all'istituto della novazione per evitare di ripresentarli. Ma se questo non bastasse, vi sono innumerevoli precedenti che possono essere ricordati: ultimo quello di martedì scorso, quando il Presidente della Camera annunciò che il governo aveva presentato disegni di legge riguardanti lo stato di previsione della spesa di vari ministeri. E nessuna pregiudiziale fu sollevata a questo proposito.

Passiamo dunque al secondo punto, che è quello sostanziale. Ho detto che a parer mio non può aver luogo la discussione di un disegno di legge se non c'è un governo. Or bene, possiamo noi considerare che esiste un governo provvisto di tutti i suoi poteri, un governo funzionalmente maturo, quando esso non ha ancora ottenuto quel voto di fiducia che, secondo l'articolo 94 della Costituzione, deve assolutamente ottenere? Questo è il punto da discutere.

L'onorevole Targetti, il quale ha premesso di non essere un costituzionalista, mentre ha poi dimostrato di essere un finissimo giurista, ci ha portato qui gli atti preparatori della Costituzione, allo scopo di negare tale possibilità. Il testo della Costituzione, in realtà, onorevole Targetti (ella lo sa assai bene perché attivamente collaborò alla stesura di esso), è venuto formandosi attraverso una faticosa e complessa elaborazione. Non basta pertanto riferirsi a parole pronunziate da taluni dei membri della Commissione dei settantacinque, sia pure autorevoli come l'onorevole Tosato, o autorevolissimi come l'onorevole Einaudi, per dire che questo è il pensiero dei costituenti, che questa è

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

l'interpretazione autentica del testo della Costituzione. Infatti, le parole ricordate dall'onorevole Targetti furono pronunziate all'inizio, quando ancora si parlava di un primo ministro, quando ancora si parlava di un'assemblea nazionale. Dopo d'allora la Costituzione doveva subire una rielaborazione veramente sostanziale

Io non credo che con l'articolo 94 i costituenti abbiano voluto deferire alle assemblee il potere dell'investitura del governo. Io condivido piuttosto il pensiero espresso dall'onorevole Calamandrei, che a tal proposito evidentemente contrasta con quello dell'onorevole Targetti. L'onorevole Calamandrei ha detto: non è che i costituenti abbiano voluto, con quell'articolo 94, riprodurre sotto altra forma il procedimento previsto dalla costituzione francese, quello cioè dell'investitura da parte dell'Assemblea; no, la Costituente — ha detto assai acutamente l'onorevole Calamandrei — ha voluto, prescrivendo come assolutamente indispensabile il voto di fiducia, semplicemente codificare la prassi parlamentare preesistente, che si era formata dopo dello statuto albertino.

Da questo punto di vista è erroneo dunque, a parer mio, il voler fare una distinzione così recisa fra prassi parlamentare anteriore all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione e prassi parlamentare posteriore all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione. E ciò proprio perchè, come ha detto l'onorevole Calamandrei, quella prassi parlamentare è stata da noi codificata, è stata cioè tradotta in norme di legge.

Orbene, l'articolo 92 della Costituzione non parla di designazione — come negli atti preparatori all'inizio può leggersi — da parte del Capo dello Stato, ma parla di nomina; la Costituzione ci dice cioè che l'atto del Capo dello Stato ha un contenuto reale, non formale: « il Presidente nomina i ministri ». Non solo, ma c'è l'articolo 93, il quale è precisa quando è che, dal punto di vista costituzionale, viene raggiunta la maturità funzionale dal Governo. Questa maturità si raggiunge solo, dice l'onorevole Calamandrei, dopo il voto di fiducia: ebbene no, onorevole Calamandrei, se lei legge l'articolo 93, vede subito che questa maturità si raggiunge invece dopo prestato il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. (*Commenti — Interruzione del deputato Giolitti*).

Onorevole Giolitti, io non ho certo la sua competenza e cultura in materia di diritto costituzionale. Mi sembra tuttavia che questi siano argomenti da tener presenti.

Infatti, se noi si volesse interpretare la Costituzione in maniera da ritenere che i costituenti abbiano voluto fare, non già un governo costituzionale parlamentare, ma un governo di assemblea, noi dovremmo necessariamente pensare che i costituenti abbiano usato per esprimere il proprio pensiero quel linguaggio che era invece idoneo ad esprimere il pensiero opposto. Più opportunamente essi avrebbero allora dovuto, a parer mio, servirsi del procedimento previsto dall'articolo 45 della costituzione francese (investitura da parte dell'Assemblea legislativa) ovvero di uno strumento analogo.

L'articolo 94 della Costituzione della Repubblica italiana pone un termine perentorio, di dieci giorni, per la presentazione del Governo al Parlamento. Qual'è il significato di questo termine? Qui soccorre la lettura degli atti preparatori della Costituente. L'onorevole Targetti, che li ha studiati assai accuratamente e che qui, a sostegno della sua tesi, ha citato l'onorevole Tosato, non ha rilevato la risposta che a quella domanda diede l'onorevole Tosato quando essa gli fu rivolta dall'onorevole Nitti in Assemblea. Perchè — disse l'onorevole Nitti — avete introdotto nella Costituzione questo termine perentorio dei 10 giorni? E l'onorevole Tosato, relatore di maggioranza, lo disse esplicitamente: noi abbiamo introdotto questo termine perentorio per assicurare « la garanzia del controllo politico delle Assemblee ». Ecco la ragione dei 10 giorni, ecco il significato del voto di fiducia: garanzia del controllo politico. Se questo termine perentorio non vi fosse, come non era nella costituzione francese del 1875, come non era nello statuto albertino, sarebbe reso possibile il governo extra-parlamentare, che invece volle evitarsi. Esso era reso possibile, appunto, da quelle costituzioni. Vi furono, infatti, in Francia parecchi esempi di Governo extra-parlamentare. Ricordo quello di Mac Mahon che nel 1877 conferì ad un generale (de Rochebouet), fuori del Parlamento, l'incarico di formare il Governo; e quello più recente di Millerand che conferì, in un momento in cui non riusciva a superare gli ostacoli frapposti dal cartello, ad un esponente di un gruppo di minoranza, François-Marsal, l'incarico di formare il Governo. La possibilità di siffatti governi extra parlamentari si volle evitarla nel nostro paese da parte dei costituenti. Ed ecco dunque l'obbligo della presentazione del Governo, entro 10 giorni, al Parlamento.

E qui possiamo, seguendo l'esempio dell'onorevole Calamandrei, citare quel com-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

mento alla Costituzione della Repubblica italiana dall'onorevole Calamandrei or ora ricordato, cioè quello di Falzone, Palermo e Cosentino.

Bene ha fatto, dal suo punto di vista, l'onorevole Calamandrei a non leggere completamente la frase, che egli ha citato, della pagina 174 di questo commento, poiché se egli l'avesse letta completamente, e non solo parzialmente, avrebbe portato un argomento contrario e non favorevole alla propria tesi. Ma io completo, col vostro permesso, la sua opera. Che cosa dice questo commento? Dice che, qualora, durante i 10 giorni e prima dello scadere del decimo giorno, non si presentasse il Governo al Parlamento, « esso dovrebbe rassegnare le dimissioni. Ed allora si inizierebbero le consultazioni così come richiederebbe », ecc..

« Esso dovrebbe rassegnare le dimissioni » Dunque il Governo esiste. Non è vero, dunque, che il Governo comincia ad aver vita, dal punto di vista funzionale, dopo che il voto di fiducia è stato conferito. Il Governo esiste, e se non ottempera a questa norma della Costituzione che ha carattere perentorio, esso è obbligato a rassegnare le dimissioni. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ma torniamo all'articolo 94, il quale è piuttosto complesso ed assai istruttivo. Esso ci dice varie cose: che il Governo deve avere la fiducia, che il Governo deve presentarsi al Parlamento entro 10 giorni, ed inoltre che un voto contrario ad un disegno di legge non comporta necessariamente sfiducia e, quindi, dimissioni del Governo. (*Interruzione del deputato Targetti*). Le dico subito perché c'entra, onorevole Targetti. Quest'ultima disposizione sta a dimostrare come la Costituzione abbia voluto scindere, separare la funzione legislativa da quella politica; ammettere dunque che la funzione legislativa proceda indipendentemente da quella politica. Se questo è vero, come è vero, io non vedo perché non possa la funzione legislativa esplicarsi prima ancora che il controllo politico sul Governo sia stato esercitato, attraverso il voto di fiducia.

E passo ad un altro argomento, esso pure accennato dall'onorevole Calamandrei. Qual'è il significato di questo Governo, se esso dal punto di vista funzionale non è un Governo? Dice l'onorevole Calamandrei che si tratta di un Governo del tipo di quello che, avendo presentato le dimissioni, resta in carica per gli atti di ordinaria amministrazione. Ma dove sta scritto questo, onorevole Calamandrei? Non nella Costituzione, non negli

atti preparatori. Anzi, se fosse accettabile la tesi dell'onorevole Calamandrei per la quale il Governo raggiunge solo dopo del voto di fiducia la sua maturità funzionale, si dovrebbe arrivare a questa conclusione paradossale: poiché il nuovo Governo non è ancora in condizioni di funzionare, quello che resta in carica per gli atti di ordinaria amministrazione non è l'attuale ma il precedente. Infatti, che cosa significa che un Governo dimissionario resta tuttavia in carica per gli atti di ordinaria amministrazione? Vuol dire, evidentemente, che esso abbandona il proprio posto solo quando un nuovo Governo funzionalmente maturo non gli sia succeduto; e dunque, poiché questo non è un Governo funzionalmente maturo, noi dovremmo veder seduto ancora su quel banco, al posto dell'onorevole Petrilli, il mio amico Giovannini. La verità è che il voto di fiducia non è condizione sospensiva di validità sibbene risolutiva, esattamente come la convalida per il deputato. Condizione sospensiva è solo il giuramento, come assai evidentemente risulta dall'articolo 93 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, non bastano tutte queste argomentazioni? Ebbene, soccorrono allora i precedenti. Perché, veda, onorevole Targetti in diritto costituzionale, la recidiva (come ella ha voluto chiamarla) ha un significato completamente diverso da quello che essa ha in diritto penale. Quello che in diritto penale è un'aggravante è, invece, un'attenuante in diritto costituzionale. (*Commenti — Approvazioni*).

LEONE - MARCHESANO. Con questa Costituzione è proprio così...

MARTINO GAETANO. L'onorevole Marchesano, trascinato dal suo entusiasmo di giurista, che una volta tanto fa velo alla sua passione di uomo politico, concorda con me su questo punto.

LEONE-MARCHESANO. Senz'altro. Dicevo però che è la Costituzione che deve essere riveduta.

MARTINO GAETANO. Benissimo. Mi sia allora permesso di ricordare qualcuno di questi precedenti. Nel 1914 il Senato del Regno d'Italia votò la spesa per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (guardate che analogia!) prima di conferire il voto di fiducia al Governo. Nel 1920 fu votato l'esercizio provvisorio prima che fosse conferito il voto di fiducia al Governo Nitti e fu pure votata la legge concernente l'indennità ai deputati, la quale non aveva, dopo tutto, un eccessivo carattere di urgenza. Nel 1920

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

— Ministero Giolitti — venne votato l'esercizio provvisorio prima della fiducia.

*Una voce all'estrema sinistra.* Non c'era allora la Costituzione repubblicana, ma quella monarchica.

LEONE-MARCHESANO. Riconoscimento prezioso!...

MARTINO GAETANO. La stessa obiezione l'aveva fatta prima l'onorevole Targetti.

PAJETTA GIAN CARLO. È lei che l'ha dimenticata!

MARTINO GAETANO. No, non l'avevo dimenticata, come ora le dimostrerò: non la ritenevo valida per le ragioni che dirò venendo a quest'altro punto della mia dimostrazione; e soprattutto perchè — come ha giustamente affermato l'onorevole Calamandrei — la Costituzione repubblicana altro non ha fatto, a questo proposito, che codificare la prassi parlamentare preesistente. L'onorevole Targetti ha ricordato appunto il precedente del Senato della Repubblica che nel mese di giugno del 1948 votò l'esercizio provvisorio prima della fiducia, ma non ha riconosciuto ad esso alcuna importanza dimostrativa perchè il Governo non era un nuovo governo. Ma, onorevole Targetti, bisogna che ella si decida: quando si usa una dialettica come la sua, non si può contemporaneamente tenere il piede in due staffe. Bisogna scegliere: o lei ritiene che il Governo, che si presentò al primo Parlamento della Repubblica, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, fosse già fornito di tutti i crismi costituzionali, o ella ritiene che ne fosse privo.

TARGETTI. L'ho sostenuto.

MARTINO GAETANO. Se ella addirittura dice che, per non essersi dimesso prima, il Governo era incostituzionale, allora evidentemente quello non era ancora un Governo (dal suo punto di vista): aveva bisogno del voto di fiducia (sempre dal suo punto di vista); e se aveva bisogno del voto di fiducia, è ben valido il precedente, del quale discutiamo, a sostegno della nostra tesi. Infatti, poichè il voto di fiducia non era stato ancora conferito, non avrebbe potuto il Senato della Repubblica (secondo il suo modo di vedere) votare, come votò, l'esercizio provvisorio!

TARGETTI. Scusi se la interrompo. Io ho detto questo: non si trattava di un nuovo Governo, perchè il presidente del Consiglio venne alla Camera e disse: Tizio, Caio e Sempronio si sono dimessi; altri tre hanno preso il loro posto. Non era un nuovo Governo!

MARTINO GAETANO. Scusi, ella ha premesso però, prima di venire a queste

parole, che, essendoci la Costituzione della Repubblica, i precedenti anteriori non servono. E allora, se non era un nuovo Governo, se era un vecchio Governo, ed era tuttavia un Governo legittimo, come si spiega che ella neghi ogni valore ai precedenti anteriori?

Ma l'onorevole Targetti e l'onorevole Calamandrei parlano addirittura di violazione della Costituzione. Ebbene, io sostengo l'opposto: io sostengo che noi violeremmo la Costituzione se, accettando il punto di vista dell'onorevole Calamandrei e dell'onorevole Targetti, volessimo negare il riconoscimento dell'urgenza al disegno di legge presentato dal Governo.

Nella Costituzione repubblicana non esiste in alcun punto una norma, nemmeno un accenno che... (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*). Abbia pazienza, onorevole Pajetta, ché forse, con un po' di buona volontà, mi riuscirà di persuadere anche lei!

PAJETTA GIAN CARLO. Vorrei che ella riuscisse a persuadere se stesso! (*Commen- ti — Proteste*).

MARTINO GAETANO. La Costituzione non vieta, con nessuna delle sue norme, che un disegno di legge venga discusso ed eventualmente approvato prima che il voto di fiducia sia conferito al Governo. Se questo divieto noi veniamo oggi a sancire, accettando il punto di vista dell'onorevole Calamandrei e dell'onorevole Targetti, noi eseguiamo un lavoro di integrazione costituzionale. Orbene, questo andrebbe fatto con la procedura prevista dall'articolo 138 e non con un semplice voto dell'Assemblea. In questa forma noi violeremmo la Costituzione.

Per tutte queste argomentazioni, troppo lunghe e forse poco convincenti per alcuni di voi, i deputati liberali, qualora la proposta dell'onorevole Targetti e dell'onorevole Calamandrei non venga ritirata, voteranno contro la eccezione di preclusione da essi sollevata, cioè a favore del riconoscimento dell'urgenza al disegno di legge, ora presentato dal Governo, per l'assunzione dell'amministrazione fiduciaria in Somalia (*Vivi applausi a sinistra, al centro ed a destra — Congratulazioni*).

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è per me piuttosto arduo parlare dopo tanto autorevoli interventi, quali quelli degli onorevoli Targetti e Calamandrei ed anche, sia pure in senso opposto, dell'onorevole Martino, ma mi accingo ugualmente a spiegare la nostra opposizione; opposizione che, è evidente, non riguarda tanto il carat-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

tere di urgenza che viene richiesto per questo provvedimento e che postula una pura e semplice valutazione di circostanze, una superficiale delibazione di opportunità nell'ambito dell'articolo 73, 2° comma della Costituzione, oltreché delle norme regolamentari; quanto investe, invece, un problema di sostanza, una questione di fondo assai più grave e delicata, che, come giustamente ha detto l'onorevole Martino, vuole prospettare una vera e propria preclusione: una preclusione che deve indurre l'Assemblea a pronunciare un « fine di non ricevere ».

Noi riteniamo, onorevoli colleghi, — è stato già detto poc'anzi con ben altra autorità — che non sia consentito, che non sia legittimo ad un Governo, il quale non abbia ottenuto la fiducia delle due Camere, di iniziare concretamente, positivamente, la sua attività, perché — ed anche questo lo abbiamo sentito già dall'onorevole Calamandrei — il Governo non è che un candidato ad essere Governo, è solo il Governo designato, che non possiede la pienezza delle sue funzioni.

Onorevoli colleghi, io non citerò i passi dei lavori preparatori contenuti negli atti della Costituente e non mi occuperò neanche dei precedenti parlamentari, che, del resto non possono riguardare il caso nostro, perché quei precedenti sono avvenuti in un regime diverso, in una situazione costituzionale diversa, allorché, cioè, vigeva lo statuto albertino e non la Costituzione repubblicana.

Desidero, però, ricordare ed obiettare all'onorevole Martino che non è esatto che le opinioni di illustri costituenti di parte democratico-cristiana, quali l'onorevole Tosato e l'onorevole Mortati, siano state espresse all'inizio della discussione sulla Carta costituzionale, ché, al contrario, sono state enunciate proprio alla fine, e precisamente nella seduta del 19 settembre 1947 e nella seduta del 24 ottobre 1947, come documentano i resoconti stenografici, rispettivamente alle pagine 1344 e 1521.

Il 19 settembre 1947 fu l'onorevole Tosato ad affermare che il Governo è solo formalmente nominato dal capo dello Stato, giacché è l'atto di fiducia quello che sostanzialmente investe il Governo delle sue funzioni. E il 24 ottobre 1947 fu l'onorevole Mortati ad esprimere il convincimento che il Ministero non sia costituito in modo definitivo se non dopo il voto di fiducia da parte delle Camere.

Ora, onorevoli colleghi, detto questo, io mi limiterò a integrare il pensiero degli eminenti colleghi che mi hanno preceduto, citando dei testi recenti di diritto costituzionale o, meglio,

dei commenti recenti della Carta costituzionale, scegliendone, per brevità, soltanto due: l'Amorth, già ordinario nell'Università modenese, cui si è richiamato anche l'onorevole Calamandrei, e quel gruppo di insigni studiosi che si sono raccolti intorno al Calamandrei e al Levi e che hanno pubblicato un complesso organico di studi sulla Costituzione italiana, edito poche settimane or sono per i tipi del Barbera.

Ebbene, che cosa dice l'Amorth? Egli (per essere esatti, a pagina 148 e 149 del suo volume) dice che « avvenuta la formazione della compagine ministeriale, il Governo deve presentarsi alle due Camere ed ottenerne la fiducia; e la prassi parlamentare insegna che essa viene promossa dall'esposizione del programma governativo (i dieci giorni di tempo previsti dal testo costituzionale, che decorrono dalla formazione del Governo alle presentazioni alle Camere, hanno lo scopo di concretarne l'elaborazione): tuttavia, oltre che sul programma, la fiducia si esprime anche sugli uomini politici che formano il Governo, e proprio in quanto tali. La fiducia deve essere accordata mediante mozione motivata votata per appello nominale. Tanto la mozione, quanto la forma di votazione, hanno lo scopo di conferire saldezza alla mozione, sia chiarendo al popolo e al Governo le ragioni della fiducia, sia impegnando il Governo in un programma che in quelle ragioni trova la sua risposta, sia vincolando l'azione stessa delle Camere, perché, in caso di revoca della fiducia, bisognerà dimostrare che quelle ragioni sono venute, meno; e l'appello nominale serve a individuare, così per il Governo come per il popolo, i sostenitori e gli oppositori, impegnandoli del pari ad un'azione concreta e giustificata. La fiducia può essere negata o accordata: nel primo caso (ecco, onorevoli colleghi, il punto essenziale) bisognerà ritentare una nuova formazione governativa, ricorrendo di nuovo all'opera del capo dello Stato; nel secondo caso il Governo potrà — dice l'Amorth — iniziare la propria vita, ma potrà anche rifiutarvisi, presentando immediatamente le dimissioni ».

E ancora: « Il principio del Governo parlamentare è che questo non possa operare se non sulla base della fiducia del Parlamento (badate bene: non possa operare se non sulla base della fiducia del Parlamento), ma il Governo rimane libero di valutare la sua posizione presso il Parlamento anche per altri indizi che non sia l'esplicita sfiducia, e tranne la conseguenza delle dimissioni non obbligatorie, ma possibili ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

E infine (e questo brano mi pare sia stato già ricordato dall'onorevole Calamandrei): « Ottenuta la fiducia di entrambe le Camere, il Governo può iniziare la propria attività e svolgerla con una « presunzione di gradimento » dell'attività stessa da parte delle Camere, derivante dalla fiducia consentita ».

Con queste, sia pur frammentarie espressioni del professor Amorth, il quadro risulta completo, esauriente e informativo, anche per gli scarsamente informati che siedono al banco del Governo!

Ed ora vorrei fare un'osservazione incidentale. Questo Governo non può avere, è certo, la fiducia degli operai, dei contadini, degli impiegati, degli intellettuali d'avanguardia, di tutti quelli che lavorano e soffrono, di quelli che occupandosi della vita politica, della vita pubblica, lottano per un avvenire migliore: e non può neppure godere buona stampa presso i teorici puri, presso gli scienziati del diritto, se è vero, come è vero, che i signori che sono candidati al Governo, fanno mostra di ignorare e di disprezzare persino quello che viene insegnato negli atenei della Repubblica italiana, anche ai loro figli o ai loro nipoti, che frequentano le nostre università!

Il Marchi, nel citato *Commentario* diretto dal Calamandrei e dal Levi, è altrettanto esplicito ed apodittico, e forse di più, che non l'Amorth.

Egli dice: « Alla formazione del Governo sono chiamati, sia pure in misura e con modalità diverse, il Capo dello Stato e le due Camere del Parlamento, in modo che sia mantenuto fra loro l'equilibrio ». Questo si legge a pagina 127 del volume secondo.

E poi: « Il Governo deve superare la prova dinanzi alle Camere ».

Io ho sentito sorridere e anche sghignazzare da parte di qualcuno, quando il professor Calamandrei ha parlato di esami e ha parlato di candidati! Queste cose non le ha dette soltanto l'onorevole Calamandrei in quest'aula (e, del resto, egli parlava, lo ha precisato, come studioso e non come uomo politico), ma lo hanno scritto anche dei costituzionalisti in sede dottrina.

Scriva il professor Marchi: « Il Governo deve superare la prova dinanzi alle Camere: entro dieci giorni dalla sua formazione, deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione. Utile termine, questo, che può impedire che la vita del Governo, appena formata, venga subito stroncata. Esso potrà dar modo al Governo di elaborare e concretare il suo

programma e predisporre tutto ciò che possa valere a porre le Camere in grado di dare un giudizio concreto sulle sue direttive politiche ».

« E però — conclude il Marchi su questo punto — davvero può dirsi che il funzionamento di un Ministero proceda da due atti autonomi, dalla nomina fatta dal Capo dello Stato e dalla fiducia accordata dalle Camere ».

Il Marchi poi ricorda la tendenza scientifica, per vero assai rimarchevole, che è stata citata anche essa dal professor Calamandrei, quella che è stata esposta dal Virga nel suo lavoro *La crisi e le dimissioni di Galinotto* (Milano, Giuffrè, 1948), con importanti annotazioni bibliografiche relative agli autori che la seguono.

Ebbene, dicevo, il Marchi ricorda la tendenza dottrina assai rimarchevole, che vuole fare una discriminazione fra investitura formale e investitura sostanziale, nel senso che il Capo dello Stato farebbe una pura e semplice investitura formale, mentre l'investitura sostanziale deriverebbe dalla fiducia votata da parte delle Camere. Sicché quella del Capo dello Stato sarebbe una pura e semplice designazione, mentre il vero incarico provverebbe delle Camere.

Egli, veramente, avverte che, a suo avviso, questa teorica è inaccettabile. Ma è inaccettabile non nel senso indicato dall'onorevole Martino, ma in senso molto diverso, cioè non nel senso che la prevalenza sia quella del Capo dello Stato sulle Camere, ma che vi sia un equilibrio perfetto fra la designazione da parte del Capo dello Stato e la fiducia votata da parte delle Camere. Egli precisa, infatti: « La formazione di un ministero deriva da un atto complesso: da un accordo tra le volontà equivalenti (si noti l'espressione) di due organi costituzionali, il Capo dello Stato e il Parlamento ».

Senza entrare nel merito di tale dissenso teorico (non ne ho né la veste, né la competenza), mi preme rilevare che anche in questi autorevolissimi commenti della nostra Carta costituzionale si assume una posizione che coincide perfettamente con quella che è la nostra posizione e con quanto gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto hanno esposto.

Non sono, quelli dell'Amorth, del Marchi, del Virga, testi di non so quale diritto barbarico; non sono commenti di un giurista russo, poniamo di un Andrea Vishinski (lo cito, perché è un chiaro studioso di diritto pubblico, noto ed apprezzato ovunque): sono testi della nostra tradizione italiana e latina,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

di quella tradizione scientifica che si fregia dei nomi di un Orlando, di un Presutti, di un Ranelletti, d'un Perassi, d'un Miceli, e che è maestra al mondo.

Io vorrei concludere con un rilievo di carattere contingente, che anticipa un apprezzamento politico. Abbiamo letto, soprattutto nei giornali, che *maiora premunt*; che i monsoni stanno per sconvolgere gli oceani, che le piste del Giubaland e del Kenia stanno per essere cancellate dalle piogge tropicali. Ora, è facile obiettare che, quando si tratti di questioni di principio, esse non possono essere accantonate, ignorate, vilipesa a causa dello spirare dei venti, anche se oceanici, o del mutare delle stagioni, anche se equatoriali!

In una sua interruzione, poco fa, l'onorevole De Gasperi ha affermato che l'amministrazione della Somalia non poteva discutersi in giorni diversi, dipendendo da decisioni internazionali. Si tratta di altro! È la faccenda della crisi che doveva essere affrontata prima; ché, se fosse stata affrontata e risolta prima, la discussione che stiamo facendo non sarebbe sorta nei termini in cui è sorta.

Tutti, pure i ragazzi che frequentano le scuole medie, hanno notizie dei monsoni e della loro periodicità. Il regime dei monsoni era familiare persino agli antichi navigatori arabi, i quali se ne giovavano per i loro grandi viaggi, per le loro comunicazioni fra l'India, da un lato, e l'Arabia e le coste orientali dell'Africa, dall'altro. È veramente strano che queste cose non le sappia il presidente del Consiglio designato! Per cui, allo stato degli atti a me sembra di poter dire senza ingiuria che l'onorevole De Gasperi dovrebbe essere, in questa circostanza, bocciato agli esami, non soltanto in istituzioni di diritto costituzionale, ma anche in geografia metereologica elementare. (*Applausi all'estrema sinistra*)

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è non poco doloroso dover constatare che su un problema di così vitale interesse per il popolo italiano, quale è il problema del nostro ritorno in Africa (*Commenti all'estrema sinistra*)...

*Una voce all'estrema sinistra.* Di vitale interesse è il Mezzogiorno!

LUCIFREDI. ...la discussione, che avrebbe dovuto assumere tutt'altro tono, abbia invece ristagnato su una questione procedurale.

*Una voce all'estrema sinistra.* Costituzionale!

LUCIFREDI. Questione, peraltro, indubbiamente rispettabile, perché, a quanto si afferma, sarebbe in gioco il rispetto della Costituzione. Ed io accolgo l'invito del collega onorevole Calamandrei ed esamino il problema esclusivamente come problema giuridico, come egli ha detto, e non come problema politico. In altra sede potrà e dovrà essere valutata l'opportunità o meno, dal punto di vista politico, dell'impostazione data ora al dibattito.

Problema di carattere giuridico, dunque, perché da parte dell'onorevole Targetti, dell'onorevole Calamandrei e dell'onorevole Capalozza abbiamo sentito affermare che è incostituzionale la presentazione di un disegno di legge su quest'argomento finché il Governo non abbia ottenuto la fiducia delle Camere. E abbiamo, sentito illustrare; sia pure con sfumature diverse, una serie di argomenti, che precluderebbero alle Camere l'esame non soltanto di questo, ma di qualunque disegno di legge, finché il Governo non abbia raggiunto uno stato di perfezione attraverso il voto delle due Camere, che sarebbe destinato a formare, diceva poc'anzi l'onorevole Capalozza appellandosi agli scritti del professor Marchi, quell'atto complesso dal quale soltanto trarrebbe vita il Governo della Repubblica.

Già l'onorevole Gaetano Martino, con la sua consueta finezza, ha dimostrato la piena infondatezza, di tale tesi. Permettano i colleghi che alla sua dimostrazione cerchi di aggiungere qualche ulteriore argomento.

È stato innanzi tutto fatto appello da parte dell'onorevole Martino ad alcuni precedenti specifici molto importanti della nostra storia parlamentare, che dimostrano come più volte si sia verificata la situazione della necessità di un voto su leggi specifiche prima del voto di fiducia e come in questi casi alla richiesta del Governo la Camera e il Senato abbiano risposto votando queste singole leggi prima della fiducia. Vorrei aggiungere a questo richiamo di precedenti specifici un altro richiamo ad una prassi di carattere generale, che vale altresì da precedente.

Evidentemente, se si vuole accogliere la tesi sostenuta dai colleghi dell'opposizione, l'impossibilità in cui la Camera si troverebbe di discutere ed approvare disegni di legge dovrebbe sussistere non soltanto finché da parte di quella singola Camera il Governo avesse ricevuta la fiducia, ma finché da entrambe le Camere la fiducia fosse al Governo accordata. Se non erro, lo stesso onorevole Capalozza poco fa sosteneva espressamente questa tesi. Orbene; io mi permetto ricordare

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

ai colleghi che credo non ci sia stato un solo caso, nella nostra storia parlamentare di un secolo, in cui, dopo il voto di fiducia accordato al Governo in seno ad una Camera, la medesima discussione essendo trasferita all'altro ramo del Parlamento, la Camera che prima avesse accordata la fiducia abbia sospeso i suoi lavori, in attesa che l'altro ramo del Parlamento avesse pur esso accordata la fiducia al Governo.

Evidentemente, quindi, non si tratta di uno, due, tre casi episodici di precedenti conformi a quello, di cui qui ci stiamo occupando, ma di tutta una serie continua di casi, che rivelano una prassi precisa e costante; perché evidentemente — me lo consentano gli onorevoli Targetti e Calamandrei — il loro principio, se si accoglie, deve essere accolto in blocco, non può essere accettato soltanto in parte.

Senonché, autorevolmente, da parte dei colleghi che ho poco fa nominati, si oppone: questi precedenti voi non potete invocare, di questi precedenti non potete valervi, perché essi si sono verificati non già, come si diceva poc'anzi quando vi era la monarchia, prima che si costituisse la Repubblica, ma quando vigeva lo statuto albertino ed ancora non era stata emanata la nuova Costituzione, che una procedura di tal genere vieterebbe. Vediamo, dunque, se questo loro argomento può avere un serio fondamento giuridico, vediamo quali sono le modificazioni che in questa materia ha introdotto la Costituzione della Repubblica.

Anzitutto, mi permetto di ricordare ai colleghi dell'opposizione che è ben vero, è indiscusso — qui davvero si può andare a consultare qualunque dei nostri elementari testi di diritto costituzionale, antichi o recenti — che lo statuto albertino, quando venne emanato, con quel tale suo articolo 65, dove si diceva che il re nomina e revoca i ministri, aveva intenzione di dare vita ad un Governo di quel tipo, che tradizionalmente si chiama governo costituzionale puro; è pacifico che tale fosse l'intenzione di Carlo Alberto e dei ministri, che con lui collaborarono alla redazione dello statuto. Però, è altrettanto pacifico che fin dal 1848, fin dalla sua prima applicazione, lo statuto albertino venne interpretato come dante vita non già ad un governo costituzionale puro, ma ad un governo parlamentare; tanto è vero che nello stesso anno 1848 vi furono dimissioni del Governo, perché il Governo non aveva ricevuto la fiducia da parte delle Camere.

Tutta la nostra storia parlamentare, nei cento anni in cui rimase in vita lo statuto albertino, fu la storia di uno Stato retto a regime parlamentare. E — me lo perdonino i colleghi — non v'è un solo studioso, non v'è un solo giurista che ne abbia dubitato. Ricordano certo i colleghi, che di questa materia maggiormente si sono occupati e si occupano, che circa cinquant'anni fa ebbe larga risonanza, per la sua acutezza e l'autorità dello scrittore, un articolo intitolato *Torniamo allo Statuto*, con cui si sostenne che si doveva abbandonare la prassi cui ho accennato per creare quel certo governo costituzionale puro, che da noi non era stato mai applicato. Ma è ben noto che quell'articolo rimase l'espressione del pensiero personale di un illustre statista, e nessun effetto concreto raggiunse.

Un secolo di storia parlamentare, dunque. Ed allora, di fronte a questa situazione, l'Assemblea Costituente quale atteggiamento adottò? Adottò forse un atteggiamento novatore? No, onorevoli colleghi. Mi pare che abbia detto bene, se non erro, l'onorevole Calamandrei, quando disse che la Costituente cercò di codificare e di razionalizzare le norme di prassi parlamentare che fino ad allora erano state applicate. Ma, evidentemente, codificare e razionalizzare non vuol dire innovare, e, se non si dimostra che la Costituzione innovare abbia voluto, quella razionalizzazione non impedisce per nulla, né in questo né in altri settori, che siano utilmente ed efficacemente invocabili i precedenti verificatisi sotto l'impero dello statuto albertino.

Ed allora? Allora non si tratta che di esaminare questo famoso articolo 94 della nostra Costituzione per vedere se da esso si possa desumere qualche argomento sulla base del quale si possa sostenere, come cercano egregiamente di fare i colleghi dell'opposizione, che questa innovazione effettivamente vi sia stata.

Da parte dell'onorevole Targetti, come sempre brillante, è stato fatto largo ricorso ai lavori preparatori della Assemblea Costituente. A questo proposito non vorrei diventare monotono, ripetendo ancora una volta ciò che troppe volte ho già detto in questa Assemblea, e cioè che ho scarsissima fiducia nel valore interpretativo dei lavori preparatori. Comunque, l'onorevole Gaetano Martino ha già molto efficacemente dimostrato che l'interpretazione dei lavori preparatori data dall'onorevole Targetti è una interpretazione che non mi permetterei mai di chiamare tendenziosa, ma che è certo, quanto meno, par-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

ziale, basata cioè sulla presa in considerazione di una parte limitatissima dei lavori preparatori e non dei lavori preparatori nel loro complesso. L'onorevole Martino ha già fatto citazioni e addotto documentazioni; non voglio ripetere e tediare ulteriormente i colleghi sull'argomento. E vorrei che una volta per sempre, per una serena valutazione dei lavori preparatori, si decidesse da parte di noi tutti concordi l'adozione di un criterio, che mi sembra essenziale ai fini di un sano metodo d'indagine: evitare cioè di citare come lavori preparatori, e quindi come espressione della volontà dell'Assemblea Costituente nel suo complesso, quelle che in realtà non sono, non possono essere altro che manifestazioni di volontà di singoli, per quanto autorevoli membri dell'Assemblea Costituente, tanto più quando — come nella fattispecie accade — in più di un caso si tratta di proposte o di tesi che non solo non hanno avuto il consenso dell'Assemblea Costituente, ma sono state da essa espressamente ripudiate.

Così sgomberato il campo da questi richiami, esaminiamo ora l'articolo 94 della nostra Carta costituzionale. In esso leggiamo che « il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale ».

Sono pienamente d'accordo nel riconoscere con l'onorevole Calamandrei il carattere imperativo di queste due norme, che rappresentano un dovere, al quale il Governo non può per nessun motivo sottrarsi. Ma chi ha detto — mi perdoni l'onorevole Calamandrei — che dal carattere imperativo di queste norme abbia a discendere la conseguenza dell'inesistenza *medio tempore* del Governo, che egli ne ha preteso derivare? La conseguenza ce l'ha detta egli stesso: il Governo che si presenta alle Camere e non ne ottiene la fiducia, decade. D'accordo, ma che esso decade non significa che fino a quel momento non sia stato in funzione, non sia stato un governo con la pienezza dei diritti e dei doveri che ad ogni governo incombono, sicché il problema si residua a questo, ad indagare cioè, anzitutto, se esista o non esista un governo prima che il voto di fiducia sia accordato, poi se questo governo abbia pienezza di poteri oppure poteri limitati.

Esiste o non esiste il Governo?

Onorevoli colleghi, mi sembra addirittura assurdo, non vorrei dire risibile, dubitare dell'esistenza di un Governo. Il Governo esiste perché l'articolo 92 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica

nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Quindi, come ben diceva l'onorevole Martino, perché i ministri siano investiti della loro carica — non siamo in un Governo di assemblea, siamo in un Governo parlamentare — è sufficiente questo atto di nomina da parte del Presidente della Repubblica, che è sottoposto ad una sola condizione, che risulta dal testo stesso della Costituzione. Infatti, l'articolo 93 della Costituzione dice: « Il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica ». È questa l'unica condizione che la Carta costituzionale pone all'assunzione delle funzioni di ministro o di presidente del Consiglio; altre non possiamo arbitrariamente aggiungerne: saremmo noi, come interpreti, ad aggiungere un qualcosa che nella Costituzione assolutamente non vi è.

Hanno riflettuto gli onorevoli colleghi dell'opposizione quale sarebbe mai il significato, quale sarebbe la portata di questo giuramento che il presidente del Consiglio e i ministri fanno appena nominati, prima di entrare nell'esercizio delle loro funzioni, se, come essi sostengono, per tutto il periodo di tempo in cui durano le discussioni parlamentari per il voto di fiducia, ministri e presidente del Consiglio non fossero investiti delle loro funzioni? Questo giuramento si ridurrebbe ad una burletta, mentre invece esso non è tale, ha carattere di serietà, ed impegna, fin da quel momento, i ministri ad improntare la loro azione a quei criteri cui devono attenersi i ministri della Repubblica. Fin da quel momento essi sono investiti della loro funzione e del loro mandato, e mancherebbero ad un dovere costituzionale se quel mandato non adempissero.

E se vogliamo addurre ancora altre prove a sostegno del fondamento della tesi che ho l'onore di svolgere, mi permettano i colleghi di ricordare la nomina dei sottosegretari. Da chi è fatta tale nomina? È fatta forse da quegli « aspiranti » di cui parlava l'onorevole Calamandrei? Io mi appello alla sua altissima e da nessuno disconosciuta competenza di giurista e di docente e gli chiedo se c'è un solo caso in cui degli « aspiranti », dei « candidati », possano addirittura investire di cariche pubbliche delle altre persone. Chi sarebbero queste altre persone? Sarebbero forse dei sub-candidati? Onorevole Calamandrei, la sua potrà essere una costruzione elegante, con cui ci si potrà anche divertire in una esercitazione universitaria, ma io mi rifiuto di

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

credere che una tesi di questo genere possa essere accolta dal Parlamento della Repubblica italiana!

Andiamo avanti, onorevoli colleghi. Il Governo si presenta a noi perché ci deve comunicare un programma, perché ci deve fare delle dichiarazioni. Di chi sono queste dichiarazioni? Di chi è questo programma? Abbiamo forse davanti a noi, seduti al banco del Governo, una serie di aspiranti che attendono la convalia di quel programma? Onorevoli colleghi, il voto di fiducia sì, l'approvazione di questo programma va bene, perché essi possano svolgerlo; ma il programma non è un programma personale dell'onorevole De Gasperi, o dell'onorevole Sforza, o dell'onorevole Piccioni, ma è un programma del Governo nel suo complesso, e il Governo nel suo complesso esiste, perché altrimenti non vi potrebbe essere un programma del Governo.

E se tutto questo ancora non basta, se vogliamo andare al di là degli argomenti di carattere puramente logico, se vogliamo ricorrere agli elementi testuali, ritorniamo un po' all'articolo 94 della Costituzione e leggiamo il suo terzo comma, sul quale mi pare non si siano soffermati abbastanza gli onorevoli colleghi che sono intervenuti in questa discussione. Esso dice: « Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia ». Non sono quindi l'onorevole De Gasperi, o l'onorevole Piccioni, o l'onorevole Sforza che si presentano a noi, ma è il Governo nel suo complesso, compreso in esso il presidente del Consiglio dei ministri. Questo vuol dire che un Governo c'è ed esiste, perché, altrimenti, non potrebbe presentarsi alla Camera.

Che se poi, non ancor paghi, un altro argomento ancora i colleghi dell'opposizione desiderano sentirsi esporre, vediamo quali sarebbero le conseguenze dell'accoglimento della loro tesi.

Io ho sentito qui svolgere tesi in parte affini e in parte contrastanti, ho sentito invocare l'autorità di vari autori, che parlano di nomina condizionata, di condizione di efficacia, ecc. Tutte disquisizioni giuridiche meritevoli di rispetto, senza dubbio: ma è proprio possibile configurare come una nomina condizionata quella che investe il Governo delle sue funzioni? Io non voglio scendere alle disquisizioni teoriche, che pure sarebbero tanto facili a farsi, per distinguere tra condizione sospensiva e condizione risolutiva; io nego addirittura che si possa parlare di una condizione, perché la conseguenza che da un'investitura condizionale discenderebbe sa-

rebbe questa: che se il Parlamento, nell'esercizio dei suoi poteri sovrani, negasse la fiducia al Governo, tutti gli atti, di qualunque genere, anche di ordinaria amministrazione, che in questo frattempo il Governo avesse compiuto, sarebbero atti privi di qualunque efficacia giuridica. Ed allora, dovremmo forse ricorrere alla teoria del funzionario di fatto per giustificare la emissione, per esempio, di un mandato di pagamento fatta da un ministro in questo periodo? È cosa da sostenere questa quando siamo retti dalla Costituzione che ci siamo dati, e che ha creato un Governo parlamentare? Ci vuole il consenso delle Camere alla politica del Governo, d'accordo, ci vuole questo voto di fiducia, ma, come ha detto anche l'onorevole Martino, questa è una garanzia di controllo politico, e non può parlarsi di una investitura condizionata.

Giunto a questo punto, e così dimostrato, con argomenti che, se non mi illudo, non dovrebbero risultare privi di efficacia, che il Governo esiste, dimostrato che nessuna condizione ne limita l'azione, riconosciuto come pacifico che nessuna norma costituzionale stabilisce che la sua efficacia e i suoi poteri siano limitati, per quale motivo a questo Governo dovrebbe essere negata la iniziativa legislativa?

Fino a prova contraria, la Costituzione in materia di iniziativa legislativa, stabilisce, all'articolo 71, che l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascuno dei membri delle Camere, agli organi ed enti ai quali sia conferita da leggi costituzionali. Se il Governo c'è, è un Governo che ha la pienezza dei suoi poteri, ed in questa pienezza di poteri è compreso anche — non se ne può dubitare — il potere di presentare delle leggi, che debbono essere discusse dal Parlamento, anche in anticipo rispetto al voto di fiducia, quante volte, con un suo giudizio politico, il Parlamento ritenga che vi siano motivi di urgenza da giustificare la inversione dell'ordine normale delle discussioni per dare la precedenza al dibattito sulla legge. Se dunque il Governo questa iniziativa può esercitare, se il Parlamento questa legge può discutere, mi sembra che l'obiezione dell'onorevole Targetti, secondo cui mancherebbe un fondamento costituzionale all'istanza presentata dall'onorevole ministro degli esteri, non trovi giustificazione di sorta.

Debbo aggiungere che, a mio giudizio, il Governo, presentando questo disegno di legge, ha non soltanto esercitato un suo diritto, ma ha adempiuto anche ad un suo

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

preciso dovere verso il popolo italiano, anche se è indubitabile che, se lo avesse voluto, il Governo, avrebbe potuto qui ricorrere alla procedura del decreto-legge. L'onorevole Calamandrei, con argomenti che, confesso, non avrei da lui atteso, ha voluto escludere anche questa possibilità del decreto legge affermando, per l'ipotesi in cui il Governo avesse creduto di avviarsi su questa strada, che ad esso ne sarebbero mancati i poteri, perché il decreto-legge deve essere emesso dal Governo sotto la sua responsabilità, mentre, finché manca il voto di fiducia, — egli dice — non c'è governo responsabile.

Io vorrei chiedere all'onorevole Calamandrei se egli sarebbe ancora di questo parere, ed ancora affermerebbe che un governo responsabile non vi sia, qualora questo Governo o qualche suo membro compisse qualcuno di quegli atti che possono ritenersi fonte di responsabilità. Io vorrei chiedergli in particolare se un attentato alla Costituzione che in ipotesi un ministro in questo momento compisse, giustificerebbe o meno il deferimento del ministro che se ne rendesse colpevole alla Corte costituzionale.

CALAMANDREI. Si tratterebbe di una responsabilità penale.

LUCIFREDI. Onorevole Calamandrei, ella sa quanto io stimi le sue opinioni, ma io vorrei che mi dicesse su che si potrebbe basare l'incriminazione di un ministro davanti all'apposito organo giurisdizionale costituito per i reati ministeriali — non davanti ai tribunali ordinari che giudicano dei reati di tutti i cittadini — se non si ammette che il Governo, appena costituito, debba considerarsi Governo responsabile.

Onorevoli colleghi, io credo che, presentando questo disegno di legge, il Governo, come pocanzi dicevo, abbia non soltanto esercitato un suo diritto, ma adempiuto a un suo dovere; sono nella precisa convinzione che il Parlamento della Repubblica, accogliendo la richiesta dell'urgenza e discutendo e approvando in tempo utile, secondo le indicazioni del ministro degli esteri, il disegno di legge che stiamo per esaminare, avrà a sua volta adempiuto al suo dovere costituzionale, avrà soddisfatto l'attesa del popolo italiano e non avrà violato la Costituzione.

A questo riguardo mi permetta l'onorevole Calamandrei di dire che, se è vero che, purtroppo, la Costituzione della Repubblica non trova presso la generalità degli italiani quella popolarità e quel credito cui avrebbe diritto, la ragione va ricercata non già in una serie di violazioni della Costituzione che

il Governo abbia compiuto, perché in realtà nessuna violazione può al Governo imputarsi, bensì nel fatto che troppe volte, per motivi di mera opportunità polemica, da codesti banchi è partita senza la più piccola base l'accusa al Governo di violazione della Costituzione. Troppe volte da codesti banchi della parola « Costituzione » si è fatto uso ed abuso, quando non addirittura strapazzo; e non è certo invocandola fuori luogo ad ogni piè spinto e facendo strapazzo della Costituzione che la si eleva nella considerazione del popolo italiano. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole De Gasperi suole molto frequentemente manifestare il suo incondizionato ossequio al potere sovrano del Parlamento. Ma poiché le parole hanno il valore che hanno, resta che egli non poteva offendere in maggior modo i poteri del Parlamento se non rendendo possibile la discussione che oggi qui si svolge e che dà luogo a questo veramente paradossale e strano spettacolo: vi è una Assemblea, che rappresenta il popolo della Repubblica democratica italiana, la quale si affatica in ogni modo a restringere e limitare i suoi poteri. (*Commenti al centro*).

Una voce al centro. Da che le risulta questo?

GULLO. Lo attesta la discussione che si sta svolgendo oggi. Ho ascoltato gli argomenti addotti dall'onorevole Martino, il quale è troppo illustre fisiologo perché a lui si possa fare il curioso complimento di pensare quale grande, sottile, insidioso avvocato egli sarebbe stato se avesse, appunto, scelto questa attività; ho ascoltato anche gli argomenti addotti dall'onorevole Lucifredi; e mi pare perfino superfluo dire che essi non hanno finito, non potevano finire di persuadermi.

Io non vorrò seguirli sul cammino delle sottigliezze su cui essi hanno messo i loro passi; vorrò guardare la questione nel suo aspetto sostanziale. Insomma, voi credete possibile che si possa dare il caso di un Governo nella pienezza delle sue funzioni, sia pure per il termine di quindici o venti giorni, il quale non ripeta il suo potere dal Parlamento? Perché voi arrivate appunto a questa aberrante conclusione: che, nonostante la Costituzione, si possa dare, nel fatto, un governo nella pienezza delle sue funzioni il quale non tragga i suoi poteri dalla volontà del Parlamento.

Lasciamo le quisquiglie da parte, non imiseriamo (consentitemi di usare questa pa-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

rola) la questione; guardiamo il problema nel suo aspetto sostanziale. Ma che cosa ha voluto la Costituente e in definitiva il popolo italiano quando ha dato alla Repubblica questa legge fondamentale? Che cosa ha voluto se non questo? E cioè che non vi possa essere potere esecutivo nella Repubblica democratica il quale non abbia tutti i suoi poteri, nessuno escluso, dal Parlamento ossia dalle Assemblee che rappresentano il popolo italiano. L'esattezza di questo principio basilare non può venire infirmata dal richiamo ai precedenti, precedenti che risalgono allo statuto albertino. Non solo, ma quando si accampano argomenti simili si dimostra (me lo consentano gli avversari) una sola cosa: che non si ha la coscienza precisa di che cosa abbia voluto conseguire il popolo italiano quando ha dato a se stesso questa legge fondamentale. Quale il valore e il significato della Costituzione? E perché soprattutto essa è rigida? Perché si è voluto che la Costituzione repubblicana contenesse norme precise e non permettesse interpretazioni pericolose? Non è appunto ciò che ne fa una cosa tanto diversa dallo statuto albertino? Il quale statuto albertino era formalmente tale da consentire, fra l'altro, al re fedifrago, nel momento in cui il popolo italiano lo cacciò, di dire che egli non aveva mai offeso le leggi fondamentali dello Stato, e riteneva d'aver argomenti formali cui aggrapparsi.

Ma forse noi non abbiamo voluto appunto sanare questo stato di cose colla nuova Costituzione? Noi abbiamo voluto appunto dettare norme precise che non consentissero insidiose interpretazioni quali quelle che furono possibili con lo statuto albertino, e attraverso le quali si arrivò al colmo di spiegare, sia pure formalmente, 20 anni di fascismo.

Ma anche senza spingerci a queste affermazioni estreme, nessuno che abbia studiato la storia costituzionale italiana può dimenticare che un liberale come Sonnino poté scrivere nel 1898 un articolo, non so dire se più famigerato o famoso, dal titolo *Torniamo allo Statuto* in cui egli sosteneva, senza offendere la forma dello statuto stesso, la formazione di un Governo diverso da quello parlamentare.

Standò così le cose, che valore possono avere i precedenti che vengono richiamati dai nostri avversari, quando questi precedenti si hanno sotto l'impero dello statuto albertino? A mio parere, è proprio richiamando siffatti precedenti che i nostri avversari pa-

lesano debolezza di argomentazioni e rafforzano la nostra opposizione.

Si è detto anche — ed è stato l'argomento su cui più a lungo si è soffermato l'onorevole Martino — che la Costituzione stabilisce che è il Presidente della Repubblica a nominare il presidente del Consiglio ed i ministri. A questa obiezione è stato già risposto implicitamente ed esplicitamente dai colleghi Targetti e Calamandrei. Mi permetto tuttavia di riprendere l'argomento. Quale valore ha questa tesi? Può essa avere quell'enorme valore che le conferiscono i nostri avversari, secondo i quali il Presidente della Repubblica nomina il Governo e gli dà con ciò la pienezza dei suoi poteri? Può ammettersi, in altri termini, che il Governo abbia la pienezza dei poteri senza avere avuto ancora la fiducia del Parlamento? Si sentono i nostri avversari di dedurre dalle loro argomentazioni anche questa conclusione certamente aberrante?

Questi, onorevoli colleghi, paiono a me gli argomenti fondamentali e permettetemi di sorvolare su quelli secondari; permettetemi di non perder tempo a ricercare il preciso carattere giuridico che assume il Governo prima che il Parlamento abbia manifestato la sua fiducia o sfiducia. Ad ogni modo, sia pure di passaggio, non posso non ripetere che qualunque sia tale carattere giuridico del Governo in questa fase preliminare, da esso non può in nessun modo conseguire che possa esistere un Governo il quale non tragga il suo potere dalla volontà del Parlamento, perchè ciò verrebbe a distruggere il principio stesso su cui poggia la Costituzione!

Io penso che la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e dei ministri non abbia se non questo valore: che esso limita la volontà del Parlamento solo nel senso che il Parlamento può dare o può negare la sua fiducia soltanto ai candidati (ripreso l'argomento dell'onorevole Calamandrei) designati dal Presidente della Repubblica. Non può avere altro significato se non questo!

In realtà, l'Assemblea Costituente, quando formò la nuova Costituzione, non volle arrivare a quell'estremo ricordato dall'onorevole Targetti, ossia di conferire allo stesso Parlamento la facoltà di designare il presidente del Consiglio; volle — invece — che questa facoltà fosse riservata al Capo dello Stato. Ma è chiaro che questa facoltà va senz'altro contenuta in questi limiti e non può da questi limiti decampare: il Parlamento ha il diritto di concedere o di negare la sua fiducia alle persone nominate dal Presidente della Repubblica.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

Ed è così vero che il potere del Presidente della Repubblica non va oltre tali limiti, che, nella disposizione in cui si elencano le facoltà del Presidente stesso, non si legge affatto che ci sia, tra tali facoltà, quella di costituire il Governo! E ciò sarebbe veramente strano, ove la norma dell'articolo 93 avesse il significato datole dall'onorevole Lucifredi: sarebbe veramente strano che questo potere, certamente il più ampio, del Presidente della Repubblica, non fosse segnato nell'apposito articolo della Costituzione che elenca invece tutti gli altri poteri: dalla presidenza del Consiglio superiore della magistratura, alla nomina di tutti i funzionari dello Stato.

E non si spiegherebbe che la Costituzione si fosse ricordata del potere, che ha il Presidente della Repubblica, di nominare tutti i funzionari dello Stato, e avesse invece lasciato da parte il potere di nominare il Governo della Repubblica! Perché si arriverebbe appunto a questa conseguenza se noi dovessimo accettare la strana interpretazione data dall'onorevole Lucifredi!

E non voglio ripetere tutti gli altri argomenti, così lucidamente esposti dagli onorevoli Capalozza, Targetti e Calamandrei. Mai, come a proposito di questo disegno di legge, noi sentiamo e abbiamo la coscienza precisa di difendere la Costituzione! Non è vero, onorevole Lucifredi, che la Costituzione non abbia il rispetto che le sarebbe dovuto da parte dei cittadini italiani perché dai nostri partiti dai nostri Gruppi partono troppe volte accuse di incostituzionalità. Noi sappiamo di potere rispondere a questa osservazione dell'onorevole Lucifredi, che non c'è stata una sola volta che noi abbiamo sollevato un'eccezione di incostituzionalità, senza essere certi che essa era pienamente fondata! (*Commenti al centro*) È vero: esse hanno avuto quella sorte che hanno avuto, quella stessa che avrà anche questa volta la nostra eccezione di incostituzionalità, (*Commenti al centro*). Ma se voi pensate con questi colpi di maggioranza di conferire alla Costituzione dello Stato repubblicano il maggior prestigio che essa dovrebbe avere, v'ingannate. Noi abbiamo la convinzione precisa di essere anche oggi tutori e difensori della Costituzione italiana e siamo lieti di esserlo ancor oggi, sollevando la nostra eccezione a proposito della presentazione di un disegno di legge che, anche nel suo contenuto, non sappiamo in che misura risponda ai reali interessi del popolo italiano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ripeterò qui tutti gli argomenti di carattere giuridico che sono stati brillantemente svolti già dall'onorevole Martino e dal collega Lucifredi e ai quali mi pare che l'onorevole Gullo non abbia dato esaurienti risposte.

Io penso di semplificare un pò il problema. Da un lato si dice: c'è un problema politico; dall'altro si dice, con molta autorità, da parte dell'onorevole Calamandrei: noi non facciamo una questione politica, bensì facciamo esclusivamente una questione giuridica.

Io penso che i due problemi non si possano scindere. Noi dobbiamo occuparci della questione giuridica, alla cui base sta un problema politico di fondo, che è di vitale importanza per il popolo italiano. Perciò non possiamo allontanarci da questa che è la realtà della situazione.

Questione giuridica. Io aggiungerei due argomenti *per absurdum*.

In primo luogo rispondiamo a una domanda: ha il Governo il diritto di iniziativa a norma dell'articolo 74 della Costituzione prima ancora di avere la fiducia? Non pare dubbio. Siamo tutti d'accordo e credo che anche l'onorevole Calamandrei sia d'accordo in questo. Se ciò è esatto non vedo nemmeno come si possa porre la seconda questione, perché, se è esatto, se non si discute che il Governo abbia il diritto di iniziativa che gli riconosce l'articolo 74, noi non avremmo bisogno di aggiungere altro. Se siamo conseguenti, il riconoscimento del potere di iniziativa porta automaticamente alla votazione della legge. È evidente che la questione non si può circoscrivere ad uno degli atti del procedimento di formazione della legge. Ormai la legge è avviata e non può arrestarsi per volontà di altri se non dello stesso Parlamento. In sostanza, riconosciuto al Governo il diritto di iniziativa, noi abbiamo con ciò stesso riconosciuto al Governo la sua esistenza di fatto e di diritto, la sua realtà giuridica, i suoi poteri *pleno jure*, cioè abbiamo dimostrato ciò che precisamente si voleva dimostrare.

Ma si oppone ancora: votando il disegno di legge prima della votazione della fiducia, si anticipa in certo senso, sia pure parzialmente, la fiducia al Governo. Nemmeno questo è esatto, perché la stessa Costituzione, lo stesso articolo 94, che, come ha detto molto bene il collega Martino, dice tante cose, dispone espressamente che anche la votazione contraria ad una legge di iniziativa del Governo non importa di per sé la sfiducia.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

Aggiungerò un secondo argomento, sempre *per absurdum*, riguardante la sfiducia.

Si dice: il Governo non esiste o meglio, è composto di aspiranti, di candidati, prima della votazione di fiducia.

Se fosse esatta questa tesi, avendo l'opposizione sempre il diritto di presentare una mozione di sfiducia, il Governo, anche dopo avere ottenuto la fiducia, sarebbe messo in mora. Nei tre giorni richiesti, come termine minimo, dalla Costituzione, per la discussione della mozione di sfiducia, noi saremmo nella identica situazione, anzi in una situazione peggiore, perché qui si tratterebbe di dare una fiducia, mentre lì si tratterebbe di togliere una fiducia già accordata. È una situazione molto più grave. In quei tre o più giorni, fra la presentazione della mozione di sfiducia, tra la sua discussione e la votazione, si avrebbe un Governo privo di iniziativa, un Governo inerte, paralizzato! Questo non ha sostenuto alcun costituzionalista, almeno, che io mi sappia!

Si è detto da parte dell'onorevole Gullo: male fate voi a citare i precedenti dello statuto albertino, perché la nuova Costituzione italiana ha innovato profondamente l'ordinamento della costituzione albertina. Nemmeno questo è del tutto esatto. E qui mi appello a quanto ha detto l'onorevole Calamandrei: la nuova Costituzione sostanzialmente ha codificato quella che era già consuetudine costituzionale, prassi del Parlamento. Vi sono state delle novità, delle garanzie introdotte dalla Costituzione; e le enumero: 1°) obbligo del Governo di presentarsi entro dieci giorni alle Camere (questo termine perentorio di cui è stata già illustrata la genesi non ha bisogno di commenti); 2°) obbligo di una mozione di fiducia (non di un semplice ordine del giorno); 3°) obbligo di motivazione, il che importa che la mozione di fiducia abbia un contesto motivato; 4°) obbligo dell'appello nominale per il voto di fiducia. Non vi sono novità rispetto alla prassi precedente, non vi sono innovazioni sostanziali. Proprio il famoso articolo di Sonnino *Torniamo allo Statuto* non aveva avuto alcuna eco concreta nella prassi parlamentare e noi siamo oggi in regime di governo parlamentare, non di governo costituzionale puro.

Non voglio dilungarmi — lo ripeto — su questi argomenti giuridici. Vorrei solo ricordare, a proposito di tanti autori che hanno commentato la Costituzione, che in un volume dei signori Baschiera, D'Espinosa e Giannattasio, che porta nella prefazione la firma del professor Calamandrei (che si augura anzi

che questo libro venga molto diffuso tra gli avvocati e i magistrati — gli autori sono tre magistrati), ebbene, in questo libro, a pagina 336, per confutare l'opinione personale di nostri autorevoli colleghi Tosato, Mortati ed altri, si dice chiaramente questo: «La soluzione contraria alla tesi sostenuta dal Tosato e dal Mortati, cioè che il governo entrasse in funzione dopo il voto di fiducia, sembra possa ricavarsi dal confronto dell'articolo 45 della costituzione francese del 1946, che i nostri costituenti ebbero sicuramente presente nell'elaborazione della Costituzione, con gli articoli 92 e 94 della Costituzione italiana. Secondo la costituzione francese la nomina del presidente del Consiglio dei ministri è valida solo dopo che il presidente del Consiglio abbia ricevuto la fiducia dell'Assemblea, mentre la nostra Costituzione afferma che il presidente del Consiglio e i ministri sono nominati dal Capo dello Stato e solo in un altro articolo aggiunge che il Governo deve avere la fiducia delle Camere. Se si tiene presente l'articolo 93 che subordina l'assunzione delle funzioni al giuramento, deve ritenersi che la votazione di fiducia non è l'atto che fa sorgere il governo, ma è quello che gli permette di vivere. In altri termini il Governo sia che abbia la fiducia del Parlamento, sia che la fiducia gli venga negata, esiste; non è nato morto, come si è detto, ma è nato vivo e vitale ecc.».

Io vi risparmio ulteriori letture, perché le opinioni sono tutte rispettabili, sia che esprimano consensi sia che contengano dissensi. Secondo me, bisogna attenersi al testo della Costituzione.

Sentiamo dire che quando l'articolo 94 parla di nomina, la parola «nomina» vale come designazione. Io non capisco come si possa sovvertire il significato letterale delle parole. La parola «nomina» ha un significato tecnico, non di designazione, e poiché si aggiunge che il governo entra in funzione dopo il giuramento, non credo si possa dubitare dell'esattezza giuridica di questa impostazione.

Non voglio continuare sul terreno del diritto, ma mi voglio fermare sul problema di fondo, che è un problema politico.

A mio avviso il Governo è andato oltre i suoi stretti doveri. Il Governo avrebbe potuto fare uso del decreto-legge, perché siamo nella tipica circostanza della urgente necessità che impone il provvedimento indifferibile dell'esecutivo. Non lo ha fatto e con ciò si è mostrato più che rispettoso dei diritti del Parlamento. Il Governo ha pensato che, aperte

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

le Camere, sarebbe stato più opportuno investire le Camere stesse di questo problema. Se il Governo non lo avesse fatto (facciamo l'ipotesi opposta) sarebbe stata la Camera a chiederne conto al Governo, e il Governo sarebbe stato responsabile di non aver posto il Parlamento in grado di valutare se il nostro ritorno in Somalia sia o non sia un interesse vitale del popolo italiano.

Il Governo, quindi, si è reso conto di questa necessità. Io non comprendo, perciò, le accuse di autolesionismo mosse a noi dall'onorevole Gullo all'inizio del suo discorso, cioè che qui noi agiremmo per limitare il nostro diritto ossia il diritto del Parlamento di giudicare sull'entità di questo interesse del popolo italiano. Io non le capisco, perché, se mai, qui si è ecceduto da parte del Governo, che, nonostante l'urgente necessità, ha avuto la sensibilità democratica di presentare al Parlamento un disegno di legge contenente la nota di variazione al bilancio di 6 miliardi, per le spese necessarie al mandato somalo. Il Parlamento giudicherà se sia o non interesse del popolo italiano approvare questo disegno di legge.

In sostanza penso che non solo era urgente l'iniziativa del Governo, ma che sia fuori discussione la sua legittimità e che, soprattutto nell'interesse del popolo italiano, il Parlamento con tutta urgenza deve votare questo disegno di legge. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

CIFALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI. Quasi per tranquillizzare la preoccupazione che nasce in me dopo quanto ha detto l'onorevole Gullo, che cioè si sta violando la Costituzione della Repubblica italiana, io sento il bisogno di qualche breve osservazione su questo punto, per cercare di vedere se veramente con la procedura che si sta per adottare, con la discussione in atto, vi sia il pericolo di violare la Carta costituzionale o, invece, se sia possibile dare al Parlamento, e oggi principalmente alla Camera dei deputati, una maggiore e più ampia autonomia.

Qual'è la questione sostanziale che si presenta al nostro esame? Pare indubbio che il Governo abbia il diritto, pur non avendo ancora avuto il voto di fiducia del Parlamento, di presentare un disegno di legge, e mi pare che a questa tesi sia stata conferita la maggiore autorità dalle parole dell'onorevole Calamandrei, perché egli, su questo punto, nonostante tutti i suoi scrupoli, non ha potuto dubitare che al Governo, dopo il giuramento

dei ministri, possano venire negati il diritto e la possibilità di eccitare la facoltà del potere legislativo del Parlamento.

A questo punto nasce una sola questione: può, senza violare la Costituzione, il Parlamento decidere di esaminare, di discutere, di votare una legge? Ecco tutto.

Ora a me pare che anche quando si dovesse ritenere che il Governo non fosse un Governo di pieno diritto, perché privo ancora del voto di fiducia del Parlamento, il Parlamento non possa essere privato del suo diritto di discutere una legge che viene presentata al suo esame, e mi pare, facendo questa affermazione, di rivendicare l'autorità e il prestigio del Parlamento, perché diversamente si dovrebbe giungere alla conclusione che fino a quando il Governo non ha avuto il voto di fiducia la Camera e il Senato non possono esaminare un disegno di legge sia di iniziativa del Governo che di iniziativa parlamentare.

D'altra parte l'articolo 64 della Carta costituzionale stabilisce che «le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiести obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Il che vuol dire in modo assoluto che la Camera e il Senato, anche senza la presenza del Governo, possono legiferare. Il Governo non è organo integratore del Parlamento, ma è emanazione di esso. Di ciò, peraltro, è convinto lo stesso onorevole Calamandrei, che non può affermare che possa negarsi al Governo la possibilità di presentare un disegno di legge prima del voto di fiducia e non può dubitare che il Parlamento (e, nella specie, la Camera) possa esaminarlo. Egli, però, acutissimamente ha domandato: quando la Camera e il Senato (quindi il Parlamento) avranno votato la legge, quale sarà l'organo esecutivo che dovrà applicarla? Cioè, nella specie, dovrà applicare questa legge un Governo che non ha ancora il voto di fiducia?

A me pare che questa circostanza, che in fatto si potrà verificare, non possa proibire al Parlamento, nella sua potestà sovrana, di approvare una legge. Quindi, il Governo che avrà il mandato di applicare una legge approvata dal Parlamento, sarà responsabile del modo con il quale questa legge verrà applicata; e se si tratterà di un Governo che non

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

ha ancora avuto il voto di fiducia, evidentemente il Parlamento potrà giudicare, in sede di discussione generale sulle dichiarazioni del Governo, di come il Governo avrà applicato la legge, concedendo o negando il voto di fiducia.

Ma il punto sostanziale, su cui mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, è questo: non vi è un attentato alla Costituzione se si discute una legge portata all'esame del Parlamento, ma si rivendica anzi, nei confronti del Parlamento, il diritto di legiferare anche senza che il Governo abbia la sua piena potestà e capacità.

Per queste considerazioni, ritengo che la Camera possa ben decidere se approvare o meno il disegno di legge presentato. Nessuna questione preclusiva può essere posta. La Costituzione non sarà violata, ma si confermerà la possibilità per il Parlamento di discutere un disegno di legge presentato da un Governo che non abbia ottenuto ancora il voto di fiducia. (*Applausi al centro e a destra*).

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Onorevoli colleghi, non voglio addentrarmi in una discussione di carattere prevalentemente, anzi esclusivamente, giuridico, come quella che si è svolta sino ad ora, perchè gli aspetti politici della questione sovranchiano talmente quelli giuridici, che mi sembrerebbe mancare di sensibilità politica, ove mi attardassi a discutere gli argomenti di carattere procedurale e, sì, anche di carattere costituzionale, che hanno formato oggetto dei precedenti interventi pro o contro il progetto di legge governativo.

Da molti mesi, anzi da anni, le opposizioni di destra e di sinistra attaccano il Governo perchè, in materia coloniale, non ha raggiunto quei risultati che il paese auspicava ed aspettava.

Il nostro pensiero in materia è così noto da farmi ritenere inutile ricordare che, a mio modo di vedere, ben altri risultati avrebbe potuto ottenere il Governo se avesse tenuto una diversa condotta politica. Ma noto ancora una volta che anche le sinistre hanno cercato, in questi ultimi tempi, di dimostrarsi fieramente nazionaliste, lamentando, sul problema delle colonie, che all'Italia non sia stato fatto, dall'O. N. U. e dai cosiddetti Alleati, quel trattamento a cui essa giustamente aspirava.

Ora si presenta finalmente l'occasione di rimettere piede in Africa, di rimandare in Africa alcuni di quei proletari, che, rimanendo in patria, potrebbero incontrare la triste

sorte dei poveri morti di Modena. Mi pare che la Camera, ove intendesse soltanto attardarsi a discutere l'odierna proposta di legge, che è di carattere veramente urgente, darebbe prova di tale incoerenza da raggiungere le cime — o gli abissi — del sabotaggio dei più sacri interessi del paese, perchè all'estero si speculerebbe su questa nostra indecisione con enorme danno per la soluzione di quei nostri problemi di carattere internazionale, che sono ancora sul tappeto.

È per questi motivi che colui che vi parla e i suoi colleghi del Movimento sociale italiano daranno voto favorevole alla proposta governativa (*Approvazione*).

COVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Onorevoli colleghi, se altri esempi non ci avessero già convinto in proposito, e di ciò abbiamo fatto cenno nelle nostre conversazioni con il Presidente della Repubblica in sede di consultazioni per la crisi, sarebbe stata sufficiente l'attuale esperienza per dimostrarci che la Costituzione della Repubblica italiana è soggetta troppo spesso ad interpretazioni di carattere politico. (*Commenti*). Già in quella sede abbiamo affermato che, pur rimanendo intatte le nostre perplessità sulla applicazione della Costituzione a questo caso specifico, (e diciamo chiaramente che ci sembra trattarsi di una violazione qualunque sia la forza giuridica degli argomenti portati in contrario), eravamo d'altro canto favorevoli alla soluzione del problema di fondo, che è problema politico, e perciò, la soluzione migliore per noi è quella di non assumere complicità in riferimento all'interpretazione della Costituzione, ma, d'altro canto, non vogliamo assumere neppure la responsabilità, con un voto, di mostrarci contrari alle decisioni che sopravvengono di carattere politico.

Avremmo voluto che da uno qualunque dei settori in tutta onestà si fosse detto che poteva essere risparmiata al Parlamento la discussione di carattere costituzionale, di carattere giuridico e politico se il Governo, e per esso l'onorevole De Gasperi — che sapeva meglio di noi e prima di noi dei monsoni e di altri argomenti, — anziché indugiarsi in tre mesi di crisi avesse fatto in modo che la decisione dell'O. N. U. avesse trovato un Governo in grado di poter risolvere senza incrinature costituzionali il problema con l'urgenza che il caso richiede.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Non ho mai ritenuto possibile incrinature costituzionali.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

COVELLI. Il Parlamento italiano è indotto a decidere con estrema urgenza in merito ad un problema che investe gli interessi generali del popolo italiano e a nostro avviso non è questa la procedura migliore per dimostrare che i diritti del Parlamento godono di quel rispetto da parte del Governo che la Costituzione dovrebbe assicurare.

Perciò, rimanendo nella nostra perplessità anche dopo quanto ci è stato detto da autorevoli costituzionalisti sulla applicazione integrale che in questo caso si fa della Costituzione, senza voler fare il costituzionalista, faccio rilevare all'onorevole Resta e agli altri oratori che l'articolo 94 della Costituzione fa comprendere con estrema chiarezza che certi atti del Governo sono subordinati alla concessione della fiducia, perché, se la Costituzione avesse voluto che nel periodo che intercorre fra la nomina da parte del Presidente della Repubblica e l'atto della fiducia, il Governo potesse disporre della facoltà di proporre un disegno di legge, io credo che ne avrebbe fatto cenno nello stesso articolo 94.

Ciò risulta chiaramente dalla successione logica dei commi dell'articolo 94: « Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni ».

L'ultimo comma costituisce l'arma di battaglia, cioè questo è il comma che dovrebbe costituire una sanatoria pregiudiziale agli atti del Governo. Anche in questo caso trattasi, però, di questione di interpretazione ed il terreno è sdruciolevole. E ci duole che proprio da parte monarchica si debba avere questo interesse specifico, spericolato, a che la Costituzione non sia toccata; ci duole. Comunque, per evitare che le affermazioni di parte liberale, dell'onorevole Cifaldi e di altri, costituiscano il precedente, il più pericoloso per tutte le parti del Parlamento, che cioè ogni norma della Costituzione debba trovare nella sovranità del Parlamento la interpretazione migliore, noi riteniamo di dover affermare con onestà, che, almeno per questo caso specifico, la Costituzione è lacunosa.

Poiché di questo argomento mi occupavo in sede di convocazione dei presidenti di

gruppo, fatta dal Presidente della Camera a titolo di scrupolo, proprio a salvaguardia della Costituzione, io intendo affermare qui che un Governo il quale fosse in facoltà di presentare disegni di legge prima del voto di fiducia, qualora non fosse sicuro dell'appoggio della maggioranza, potrebbe industriarsi in tutti i modi, attraverso la presentazione di accorciati disegni di legge, di accontentare questa o quella parte, di questo, di quel settore, onde acquisire quella parte di voti che gli assicuri la fiducia del Parlamento. Ritenete voi che sia questa una considerazione da trascurarsi, per chi deve tenere alla regolarità costituzionale di rapporti che deve essere stabilita, in sede di fiducia, fra Governo e Parlamento?

Noi quindi dichiariamo che, mantenendo intatte le nostre riserve nell'applicazione della Costituzione per questo caso specifico e ricordando all'onorevole De Gasperi, in tutta onestà, che avrebbe potuto — ed egli ne aveva la facoltà — trovare una Camera pronta a discutere, senza richiedere l'urgenza, noi ci asterremo dal voto in modo da escludere ogni possibile complicità nella violazione della Costituzione, se questa sussiste, e ogni responsabilità nel procrastinare una decisione che interessa il popolo italiano. (*Applausi all'estrema destra*).

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Desidero dichiarare che il Governo addurrà in sede di Commissione tutte le prove necessarie per stabilire l'urgenza di una decisione e pertanto ritengo necessario che la Commissione si convochi subito perché possa riferire all'Assemblea nella seduta pomeridiana di domani.

#### Votazione segreta

PRESIDENTE. Comunico che sulla proposta di urgenza è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Giolitti, Nenni Pietro, Semeraro, Marcellino Colombi Nella, Audisio, Corbi, Reali, Marzi, Magnani, Walter, Alicata, Saccenti, Pajetta Gian Carlo, Chini Coccoli Irene, Berti Giuseppe fu Angelo, Cavallari, Barontini, Iotti Leonilde, Longo Luigi e Bruno.

La votazione avverrà sulla proposta di urgenza nei termini formulati dal Governo.

Indico la votazione a scrutinio segreto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CHIOSTERGI*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	433
Votanti . . . . .	427
Astenuti . . . . .	6
Maggioranza . . . . .	214
Voti favorevoli . . . . .	259
Voti contrari . . . . .	168

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Andreotti — Angelini — Angelucci Mario — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bennani — Benvenuti — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boldrini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Brusasca — Bulloni — Burato.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calamandrei — Calandrone — Calcagno — Calosso Umberto — Campilli — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfo — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cavinato — Ceccherini — Ceconi — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chini Cocoli Irene — Cifaldi — Cimenti — Clocchiatti — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Coli — Colitto — Colombo — Con-

cetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Iliia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — De Gasperi — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Di Donato — Di Mauro — Donati — Donatini — Dossetti — Ducci — Dugoni. Ermini.

Fabrani — Facchin — Fadda — Failla — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Galati — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Gui — Guidi. Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde. Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Marca — La Rocca — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leonetti — Liguori — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardini — Longo — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Magnani — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mattarella — Mattei — Matteotti Matteo — Matteucci — Maxia — Mazzali — Meda Luigi — Merloni Raffaele — Miceli — Michelini — Migliori — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mùrdaca — Mussini.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1950

Nasi — Naloli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Paggiuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pastore — Pecoraro — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Pucetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Roberti — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sailis — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — San nicolò — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scelba — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Viola — Visentini Angelo — Viviani Luciana — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zerbi.

*Si sono astenuti:*

Alliata.  
Basile.  
Covelli — Cuttitta.  
D'Amore.  
Fiorentino.

*Sono in congedo:*

Amatucci.  
Bersani.  
Chiarini.  
Dal Canton Maria Pia — Di Leo.  
Giannini Guglielmo — Giordani.  
Helfer.  
Nicotra Maria — Nititi.  
Orlando.  
Pucci Maria.  
Saggin — Sciaudone.  
Tosi.  
Volpe.

Avendo la Camera approvato l'urgenza e il termine proposto dal Governo, e data la necessità che sul disegno di legge sia espresso il parere della Commissione finanze e tesoro, avverto che la Commissione degli esteri e quella di finanze sono convocate insieme per le ore 17 di oggi nell'aula del IV. Commissione.

AMBROSINI, *Presidente della Commissione per gli affari esteri.* Chiedo di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROSINI, *Presidente della Commissione per gli affari esteri.* Chiedo che le Commissioni riunite siano autorizzate a svolgere la relazione oralmente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 13,30**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. ALBERTO GIUGANINO